SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 3 agosto 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1993, n. **265**.

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta la necessità di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-93.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-94, a settecento-cinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1993

Scioglimento degli organi della SIAE e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, recante approvazione dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, e successive modificazioni;

Vista la decisione 10 febbraio 1992, n. 97, della VI sezione del Consiglio di Stato, che, in considerazione dell'illegittima discriminazione tra iscritti e soci della SIAE, ha annullato:

a) la delibera 1° settembre 1989 del presidente della SIAE, con cui sono state indette, per i giorni 17, 18 dicembre 1989, le elezioni per la nomina dei membri delle commissioni di sezione della SIAE;

b) lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842 (modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986 n. 726), il regolamento generale della SIAE ed il regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci della SIAE, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione della SIAE il 29 maggio 1979, e successive modificazioni, con particolare riguardo a quelle parti in cui tali atti, discriminando gli iscritti ordinari dai soci, ne limitano lo stato e l'elettorato attivo e passivo, li escludono dalla partecipazione alla gestione dell'Ente ed, in virtù delle ulteriori modifiche statutarie intervenute, li escludono dal beneficiare del sistema previdenziale riservato ai soci,

c) tutti gli atti del procedimento elettorale nella parte in cui, non ammettendo gli iscritti ordinari alla consultazione elettorale, non consentono loro la formazione delle liste dei candidati e non permettono la partecipazione alle varie operazioni;

d) tutti gli altri atti antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi;

Vista la decisione 12 marzo 1993, n. 243, della VI sezione del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti per la revocazione della decisione 10 febbraio 1992, n. 97, soprarichiamata;

Considerata la necessità di dare attuazione alle predette decisioni esecutive del Consiglio di Stato;

Ritenuta la immediata operatività degli effetti caducatori delle predette decisioni nei confronti di tutti gli organi elettivi della SIAE e da loro derivati;

Considerato che tutti gli organi di cui all'art. 30 e all'art. 58 dello statuto della SIAE sono, ancorché in parte, direttamente o indirettamente rappresentativi dei soci della SIAE, ma non degli iscritti ordinari, e sono pertanto da considerare privi dei loro poteri per effetto delle predette decisioni del Consiglio di Stato;

Considerata la necessità di conformare lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento del Fondo di solidarietà della SIAE al disposto delle predette decisioni del Consiglio di Stato;

Ritenuto che il procedimento preordinato alla emanazione delle necessarie modifiche normative è in corso di definizione e va verificato con riferimento ad ogni esigenza di organico coordinamento dei testi e con il sistema generale;

Considerato che, nelle more della redazione delle modifiche allo statuto, al regolamento generale ed al regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci della SIAE, è necessario garantire lo svolgimento dell'attività di amministrazione dell'ente;

Visto l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la vigilanza governativa sulla SIAE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi di cui agli articoli 30 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni, recante approvazione dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, cessano dalle loro funzioni dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2.

Il prof. Carlo Gessa, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della Società italiana degli autori ed editori fino alla data del 31 ottobre 1993.

Al commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti agli organi societari di cui al precedente articolo ed è attribuito un compenso che sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 148

93A4338

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 luglio 1993.

Autorizzazione all'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1989 con il quale l'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale RM/6 di Roma in data 16 ottobre 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 marzo 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma è autorizzato a cancellare il dott. Carlo Villani, dall'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1989, e ad includere i seguenti sanitari:

Di Giulio dott. Sergio, assistente oculista dell'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma;

Nistri dott. Amedeo, assistente oculista dell'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma;

Sacerdoti dott. Davide, assistente oculista dell'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma;

Michieletto dott. Paolo, assistente oculista dell'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma;

Kropp dott. Bruno, assistente oculista dell'ospedale polispecializzato regionale C.T.O. di Roma.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale RM/6 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A4292

DECRETO 19 luglio 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 29 marzo 1993 concernente l'autorizzazione all'Università degli studi di Genova al trapianto di rene, fegato e pancreas.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1993 con il quale l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che è stata erroneamente riportata la denominazione di «Centro trapianti divisione chirurgica dell'Università degli studi di Genova», in luogo di «Divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Genova»;

Decreta:

La denominazione «Centro trapianti divisione chirurgica dell'Università degli studi di Genova», ricorrente nel decreto di cui sopra viene rettificata in «Divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Genova».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A4293

DECRETO 26 luglio 1993.

Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo della scheda di dimissione ospedaliera, che prevede la successiva emanazione di decreti ministeriali per la definizione della disciplina dei flussi informativi generati dalla scheda stessa;

Ritenuto, in attuazione del citato decreto ministeriale, di dover regolamentare le modalità per la trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ai livelli regionali e centrale, al fine di assicurare la uniformità delle procedure attuative del flusso informativo;

Ritenuto, altresì, di dover definire, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica;

Decreta:

Art. 1.

1. È attivato il flusso informativo relativo alla scheda di dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

2. A partire dal 1° gennaio 1995, la scheda di dimissione ospedaliera sostituisce il modello di rilevazione sui dimessi ISTAT/D10.

Art. 2.

1. Tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, preferibilmente mediante supporto magnetico, le informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera relative a tutti i propri dimessi, con l'esclusione dei neonati sani ospitati nel nido. Sono altresì esclusi dall'obbligo di compilare la scheda di dimissione per i propri dimessi gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale (residenze sanitarie assistenziali; comunità protette; strutture manicomiali residuali) e gli istituti di cura di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

2. Il direttore sanitario provvede ad attivare sistemi di verifica della completezza, tempestività e qualità delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, in ottemperanza all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a raccogliere da tutti gli istituti di cura presenti nel proprio territorio le informazioni di cui all'art. 2 e a controllarne la qualità. Allo scopo di assicurare l'uniformità delle procedure di controllo, il Ministero della sanità provvede a definire appositi criteri e standard.

2. Le regioni e le province autonome inviano trimestralmente al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, mediante supporto magnetico, le informazioni relative alle seguenti variabili, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero.

2) sesso;

3) data di nascita;

4) comune di nascita;

5) stato civile;

6) luogo di residenza;

7) cittadinanza;

8) regione di appartenenza;

9) unità sanitaria locale di iscrizione;

10) regime di ricovero;

11) data di ricovero;

12) onere della degenza;

13) tipo di ricovero;

14) motivo del ricovero;

15) traumatismi o intossicazioni;

16) reparto di dimissione;

17) area funzionale di dimissione;

18) data di dimissione o morte;

19) modalità di dimissione;

20) riscontro autoptico;

21) diagnosi principale alla dimissione;

22) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale (in numero non superiore a tre);

23) intervento chirurgico principale o parto;

24) altri interventi e procedure (in numero non superiore a tre);

25) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;

26) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità le informazioni relative ai dimessi nel terzo trimestre dell'anno precedente; entro il 30 giugno, le informazioni relative ai dimessi nel quarto trimestre dell'anno precedente: entro il 30 settembre, le informazioni relative ai dimessi nel primo trimestre dell'anno in corso; entro il 31 dicembre, le informazioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso.

4. I contenuti delle variabili di cui al presente articolo ed i relativi sistemi di codifica sono fissati nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità provvede alla raccolta dei dati di cui all'art. 3 ed alla relativa elaborazione.

2. Il Ministero della sanità provvede, altresì, alla pubblicizzazione delle informazioni rilevate attraverso il flusso informativo attivato ai sensi del presente decreto, nel rispetto delle norme relative al sistema statistico nazionale.

Art. 5.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, entro il 31 dicembre 1993, le informazioni relative ai dimessi nel primo e nel secondo trimestre 1993, secondo le modalità definite nell'art. 3, comma 2, del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO

LA DEFINIZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dal decreto ministeriale 28 dicembre 1991, la definizione ed il relativo sistema di codifica da adottare nella compilazione della scheda di dimissione ospedaliera.

(1) *Denominazione dell'ospedale di ricovero*

La denominazione dell'ospedale è costituita dalla denominazione ufficiale dell'istituto di cura

Il codice da utilizzare è quello definito dal decreto ministeriale 6 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 1988, n 238), articolato in sei caratteri, di cui

i primi tre sono costituiti dal codice della regione o provincia autonoma cui appartiene l'istituto, definito con decreto del Ministro della sanità (decreto ministeriale 17 settembre 1986, *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1986, n 240),

i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale.

Va utilizzato lo stesso codice che individua l'istituto di cura nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Unità sanitarie locali di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1988 ed in particolare nei modelli HSP

(2) *Numero della scheda*

Il numero della scheda corrisponde al numero identificativo della cartella clinica

Il codice da utilizzare è articolato in 8 caratteri, di cui.

i primi due identificano l'anno;

i rimanenti sei costituiscono una numerazione progressiva all'interno dell'anno.

La numerazione progressiva è unica, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o in day-hospital), in modo tale che ciascun numero identifichi in maniera univoca un singolo episodio di ricovero.

(3) *Cognome e nome del paziente*

(4) *Sesso*

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente

1. maschio,
2 femmina

(5) *Data di nascita.*

La data di nascita va riportata, riempendo tutti gli otto caratteri previsti, nella forma seguente i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno

(6) *Comune di nascita*

Il codice da utilizzare è il codice, a 6 caratteri, definito dall'ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune

Nel caso in cui il paziente sia nato all'estero, va indicato il codice 999, al posto del codice della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione

(7) *Stato civile*

Va riportato lo stato civile del paziente al momento del ricovero

Il codice, ad un carattere, da utilizzare e il codice ISTAT

1: celibe nubile,
2: coniugato a,
3 separato/a,
4 divorziato/a,
5 vedovo/a

(8) *Luogo di residenza*

Il luogo di residenza individua il comune italiano ovvero eventualmente lo Stato estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente

Va utilizzato lo stesso sistema di codifica definito per la variabile (6) «comune di nascita»

codice dei comuni italiani ISTAT a sei caratteri nel caso di pazienti residenti in Italia:

codice 999 seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso di pazienti residenti all'estero

(9) *Cittadinanza*

Il codice, a 3 caratteri, da utilizzare per la cittadinanza e il seguente

100, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza italiana;

il codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza estera

(10) *Codice sanitario individuale*

Il codice sanitario individuale identifica i singoli cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Per questa variabile vanno previsti 16 caratteri, necessari per l'impiego del codice fiscale che (come è stato stabilito, da ultimo, nella legge n 412/1991) sostituirà il codice sanitario definito a livello regionale attualmente in uso; fino a completa attuazione di tale sostituzione, va utilizzato quest'ultimo codice regionale.

(11) *Regione di appartenenza.*

La regione di appartenenza identifica la regione cui appartiene la unità sanitaria locale presso la quale è iscritto il paziente.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con decreto del Ministero della sanità del 17 settembre 1986, utilizzato anche nei modelli HSP delle rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Unità sanitarie locali.

Nel caso in cui il paziente sia un cittadino straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale, va indicato il codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno.

(12) *Unità sanitaria locale di iscrizione.*

Deve essere indicata l'unità sanitaria locale nelle cui liste di assistenza è iscritto il paziente.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con i decreti del Ministro della sanità, del 17 settembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1986, n. 240), del 21 novembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1989, n. 14), del 21 dicembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1991, n. 17), utilizzato anche nei modelli HSP per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Unità sanitarie locali.

(13) *Regime di ricovero.*

Il regime di ricovero distingue tra il «ricovero ordinario» ed il «ricovero in day-hospital», che si caratterizza per la presenza di tutte le seguenti condizioni:

si tratta di ricovero, o ciclo di ricoveri, programmato/i;
è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre, quindi, l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero;
fornisce prestazioni multiprofessionali e/o plurispecialistiche, che necessitano di un tempo di esecuzione che si discosta in modo netto da quello necessario per una normale prestazione ambulatoriale.

Il codice, ad un carattere, da impiegare è:

1: ricovero ordinario;
2: ricovero in day-hospital.

Se si è indicato 2, riportare anche le informazioni relative alle variabili (32) e (33).

(14) *Data di ricovero.*

Il codice da utilizzare è articolato in otto caratteri, da riempire tutti, di cui i primi due indicano il giorno, i successivi due il mese e gli ultimi quattro l'anno.

In caso di ricovero in regime di day-hospital (se si è utilizzato il codice 2 per la variabile (13): «regime di ricovero»), va indicata la data del primo giorno del ciclo di contatti con la struttura.

(15) *Ora di ricovero.*

L'ora del ricovero va indicata solo nel caso di ricovero in regime di degenza ordinaria.

(16) *Reparto di ammissione.*

Il reparto di ammissione individua il reparto presso il quale il paziente è fisicamente ricoverato, non quello eventualmente diverso che ne cura l'assistenza.

Il codice da utilizzare si articola in 4 caratteri, di cui:

i primi due identificano la specialità clinica/disciplina ospedaliera;

i secondi due individuano le eventuali divisioni o sezioni (autonome o aggregate) esistenti nell'ambito della medesima disciplina all'interno dello stesso ospedale, secondo una numerazione progressiva.

Il sistema di codifica è quello definito dal decreto ministeriale 19 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1988, n. 81) e utilizzato anche nei modelli HSP per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Unità sanitarie locali. Fa eccezione il caso delle sezioni aggregate, per le quali si dovrà omettere il quinto carattere, utilizzando soltanto una numerazione progressiva unica nell'ambito della disciplina specialistica.

(17) *Onere della degenza.*

Con l'onere della degenza si intende specificare il soggetto (o i soggetti) sul quale ricade l'onere di rimborsare le spese relative al ricovero.

I codici, ad un carattere, da utilizzare sono i seguenti:

1 (SSN): ricovero a totale carico del SSN;
2 (in convenzione più differenza alberghiera): ricovero a carico del SSN, con rimborso delle spese alberghiere a carico del paziente;
3 (rimborso): ricovero in casa di cura non convenzionata, con rimborso a carico del SSN;
4 (solvente): ricovero a totale carico del paziente (ad esempio in case di cura private non convenzionate o per pazienti stranieri non iscritti al SSN, provenienti da paesi non convenzionati con il SSN);
9 (altro): ricovero di pazienti stranieri provenienti da Paesi convenzionati con il SSN o di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza; o altro.

(18) *Provenienza del paziente.*

La provenienza del paziente individua i ricoveri di pazienti trasferiti da altri istituti di ricovero e cura.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1: paziente che acceda all'istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un sanitario;
2: paziente inviato all'istituto di cura dal medico di base;
3: paziente inviato all'istituto di cura da uno specialista;
4: paziente trasferito da un altro istituto di ricovero e cura pubblico;
5: paziente trasferito da un altro istituto di ricovero e cura privato.

(19) *Tipo di ricovero.*

Il tipo di ricovero, da indicare per tutti i ricoveri in regime ordinario (codice 1 alla variabile (13): «regime di ricovero»), individua i ricoveri programmati, distinguendoli dai ricoveri d'urgenza, dai ricoveri obbligatori (TSO) ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dai ricoveri per trattamento sanitario volontario (TSV).

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1: ricovero ordinario, inteso come ricovero programmato, non urgente;
2: ricovero urgente;
3: ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO);
4: ricovero per trattamento sanitario volontario (TSV).

(20) *Motivo del ricovero.*

Il motivo del ricovero identifica i ricoveri programmati per l'esecuzione di interventi chirurgici ed individua il momento nella storia della malattia in cui avviene il ricovero e la finalità di questo.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1: ricovero elettivo per intervento chirurgico,

quando il ricovero non sia stato programmato per eseguire un intervento chirurgico, seguire la seguente codifica:

2: primo ricovero in ambito ospedaliero (nello stesso istituto di cura ovvero in altri) effettuato per la specifica diagnosi. Questo codice non va usato, pertanto, se il paziente è già stato dimesso dallo stesso istituto di cura o da altri con la medesima diagnosi principale;
3: ricovero successivo per la stessa diagnosi, ossia se il paziente si ricovera nuovamente dopo essere già stato dimesso dallo stesso o da altri istituti di cura con la medesima diagnosi principale (casi di esacerbazione, di recidiva o di complicanza di malattia già diagnosticata in ambito ospedaliero; o esecuzione di controlli periodici, esami diagnostici o trattamenti terapeutici relativi alla stessa diagnosi).

(21) *Traumatismi o intossicazioni.*

Questa informazione deve essere fornita solo nel caso in cui il ricovero sia causato da un trauma/incidente o da una intossicazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1: infortunio sul lavoro;
2: incidente in ambiente domestico;

3 incidente stradale,
4 violenza altrui (indipendentemente dal luogo dove è avvenuta),
5. autolesione o tentativo di suicidio (indipendentemente dal luogo dove è avvenuto);
9 altro tipo di incidente o di intossicazione

(22) *Trasferimenti interni.*

I trasferimenti interni, da riportare soltanto nei casi di ricovero in regime ordinario (codice 1 alla variabile (13): «regime di ricovero»), descrivono il percorso che il paziente ha seguito durante il ricovero e quindi la gestione del profilo di trattamento adottato

Per ciascun trasferimento effettuato durante il ricovero, fino a un massimo di tre, vanno dunque indicati

nei primi otto caratteri, la data alla quale ha avuto luogo, secondo l'ordine : ggmmaaaa;
nei successivi quattro caratteri, il codice del reparto presso il quale è trasferito il paziente, secondo la classificazione già descritta per la variabile (16)

(23) *Reparto di dimissione*

Il reparto di dimissione indica l'ultimo reparto presso il quale è stato ricoverato, e dal quale viene dimesso, il paziente, va sempre specificato, anche nel caso in cui coincida con il reparto di ammissione ovvero con quello relativo all'ultimo trasferimento interno, riportato per la variabile (22)

La codifica, a quattro caratteri, da utilizzare è la stessa descritta per la variabile (16)

(24) *Area funzionale di dimissione*

L'area funzionale di dimissione identifica l'area funzionale omogenea (AFO) alla quale appartiene il reparto di dimissione specificato al punto precedente

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente

1 AFO medica,
2 AFO chirurgica,
3 AFO delle terapie intensive,
4 AFO materno-infantile;
5 AFO della riabilitazione e delle lungodegenze post-acuzie

(25) *Data di dimissione o morte*

La data di dimissione, o di morte, del paziente va sempre riportata, riempendo tutti i campi previsti, nella forma ggmmaaaa.

Nel caso di ricovero in regime di day-hospital, la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo contatto con la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale; il 31 dicembre va comunque convenzionalmente considerato come la fine del ciclo

(26) *Modalità di dimissione*

La modalità di dimissione individua la destinazione del paziente dimesso dall'ospedale e quindi l'eventuale continuazione del percorso assistenziale in altre strutture

La codifica, ad un carattere, da utilizzare è la seguente.

1 nel caso in cui il paziente sia deceduto,
2 dimissione ordinaria al domicilio del paziente,
3 dimissione ordinaria presso un istituto di lungodegenza o una residenza sanitaria assistenziale (RSA),
4 dimissione protetta al domicilio del paziente;
5 dimissione volontaria (da utilizzare anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento in day-hospital non si sia ripresentato durante il ciclo programmato),
6 trasferimento ad un altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato per acuti

(27) *Riscontro autoptico.*

Nel caso in cui il paziente sia deceduto, il riscontro autoptico individua i casi per i quali la definizione della diagnosi principale sia stata effettuata dopo l'autopsia

Il codice, ad un carattere, da utilizzare solo se la modalità di dimissione è «deceduto» (codice 1 alla variabile (26), «modalità di dimissione»), è il seguente

1 se è stata eseguita l'autopsia,
2 se non è stata eseguita

(28) *Diagnosi principale alla dimissione*

La diagnosi principale di dimissione costituisce la condizione morbosa principale trattata o presa in esame durante il ricovero, ovvero la condizione morbosa che nel corso del ricovero ha comportato i più importanti problemi assistenziali e quindi ha assorbito la maggiore quantità di risorse in termini diagnostici e o di trattamento

Per una corretta compilazione e codifica di questa voce si rinvia ad un'attenta lettura della introduzione ai volumi editi dall'ISTAT (Istituto centrale di statistica, *Classificazioni delle malattie traumatismi e cause di morte, 9ª revisione, 1975*, voll 1 e 2, Metodi e norme, serie C, n 10; Roma)

In particolare, si riportano le seguenti regole

1) quando una condizione morbosa di minore importanza o di lunga durata, o un problema occasionale, sono registrati come causa principale ed una condizione morbosa più importante, relativa alla specialità che curò il malato e o al trattamento praticato, è registrata fra le «altre» condizioni morbose, scegliere quest'ultima come condizione morbosa principale,
2) se parecchie condizioni morbose sono indicate come condizione morbosa principale ed altri particolari indirizzano verso una di esse che, ovviamente, è la condizione morbosa principale, per la quale il paziente ha ricevuto cure, scegliere questa condizione morbosa. Altrimenti scegliere quella menzionata per prima,
3) se un sintomo o un segno (generalmente una condizione morbosa classificabile nel settore XVI) o un problema considerato nella classificazione supplementare V è indicato come la condizione morbosa principale, ma in realtà è un sintomo o un segno di una condizione morbosa diagnosticata e oggetto delle cure praticate, scegliere questa condizione morbosa come diagnosi principale,
4) quando la diagnosi «principale» descrive una condizione morbosa in termini generici e un termine che fornisce informazioni più precise circa la sede o la natura di detta condizione morbosa è indicato tra le «altre» diagnosi, scegliere quest'ultima condizione morbosa

La diagnosi principale di dimissione deve essere codificata secondo la Classificazione internazionale delle malattie (International Classification of Diseases - ICD -), revisione corrente (attualmente la 9ª), pubblicata a cura dell'ISTAT

Il codice utilizzato deve essere a 4 cifre in tutti i casi per i quali la ICD-9 lo preveda, per i casi in cui siano previste soltanto 3 cifre, riportarle allineate a sinistra

Nei casi in cui non sia stata formulata alcuna diagnosi, così come prima definita, deve essere indicato il sintomo o problema principale affrontato nel corso del ricovero (codici compresi fra 780 e 799, riportati nel capitolo «Segni o sintomi morbosi mal definiti»)

In ogni caso, nello spazio riservato alla «diagnosi principale» deve essere indicata soltanto una condizione morbosa o un sintomo o un problema

Le indicazioni sottoriportate sono pertinenti alla codifica sia della diagnosi principale di dimissione (variabile (28)) sia delle patologie concomitanti o complicanze della patologia principale (variabile (29))

La ICD-9 prevede per un certo numero di forme morbose un doppio codice (codice «asterisco», che designa la sede anatomica del processo morboso, e codice «croce» che ne descrive la natura o la causa). Per la codifica delle diagnosi possono essere utilizzati i codici «asterisco» (*) oppure i codici «croce» (+) dell'ICD-9

La quinta cifra, che in alcuni casi è riportata dalla ICD-9 (es modalità del parto, età di insorgenza del diabete), non deve mai essere utilizzata

I codici appartenenti alle classificazioni supplementari E e M non devono mai essere utilizzati.

Possono invece essere utilizzati i codici V, relativi alla «Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari»

Per una corretta codifica dell'infezione dal virus dell'HIV, utilizzare la traduzione italiana della relativa classificazione definita nell'International Classification of Diseases - Clinical Modification - 9th Revision (ICD-9-CM).

La definizione di tutti i casi dubbi di codifica deve essere risolta ricorrendo al sanitario che ha formulato la diagnosi e compilato la scheda di dimissione.

(29) *Patologie concomitanti o complicanze della malattia principale.*

Questa variabile rileva le forme morbose che coesistono accanto alla malattia principale o che complicano quest'ultima.

Fra queste diagnosi devono essere riportate anche le eventuali specificazioni alla diagnosi principale, secondo i codici V della Classificazione ICD-9

Nel caso in cui nella cartella clinica siano riportate più di tre forme morbose, oltre a quella principale, devono essere selezionate e codificate quelle che, a giudizio del sanitario che ha formulato la diagnosi, possono aver esercitato il maggior peso in relazione alle necessità assistenziali ed alla complessità del trattamento ricevuto dal paziente

Le patologie concomitanti o complicanze della malattia principale devono essere codificate secondo la classificazione internazionale delle malattie (International Classification of Diseases - ICD -), revisione corrente (attualmente la IX), pubblicata a cura dell'ISTAT (Istituto centrale di statistica, *Classificazioni delle malattie, traumatismi e cause di morte, 9ª revisione, 1975*, voll 1 e 2; Metodi e norme, serie C, n 10, Roma).

Nel caso di ricovero per parto deve essere obbligatoriamente segnalato, per questa variabile, l'esito, secondo i codici riportati nella categoria di codici V27 della sezione «Persone che ricorrono ai servizi sanitari in circostanze connesse alla riproduzione e allo sviluppo» della «classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari (codici V)» allegata alla classificazione ICD-9.

Particolare attenzione va posta alla rilevazione di quelle patologie attinenti all'area dei «disturbi psichici» (settore 5° della classificazione ICD-9) che implicano la costanza di comportamenti ad alto rischio dal punto di vista sanitario, quali la «sindrome da dipendenza da alcool» (codici 303.—), farmacodipendenza (codici 304.—) e abuso di droghe senza dipendenza (codici 305.—).

(30) *Intervento chirurgico principale o parto.*

L'intervento chirurgico principale indica la procedura chirurgica effettuata nel corso del ricovero.

Nel caso in cui siano state effettuate nel corso dello stesso ricovero diverse procedure chirurgiche, selezionare e codificare quella che ha comportato il maggior peso assistenziale e/o maggiormente correlata con la diagnosi principale di dimissione.

Per l'intervento chirurgico principale indicare·

nei primi otto caratteri, la data nella quale è stata eseguito, da riportare secondo l'ordine: ggmmaaaa;

nei successivi quattro caratteri, il codice corrispondente all'intervento chirurgico, secondo la traduzione italiana della classificazione ICD-9-CM (*International Classification of Diseases - IX - Clinical Modification, 1980*). In tutti i casi in cui è previsto dalla classificazione ICD-9-CM, utilizzare tutti i quattro caratteri; negli altri casi allineare i caratteri a sinistra.

(31) *Altri interventi o procedure*

Riportare gli altri eventuali interventi chirurgici effettuati nel corso dello stesso ricovero e/o le procedure diagnostico-terapeutiche più importanti fra quelle cui è stato sottoposto il paziente

Per ciascuna procedura indicare:

nei primi otto caratteri, la data nella quale è stata eseguita, da riportare secondo l'ordine: ggmmaaaa;

nei successivi quattro caratteri, il codice corrispondente all intervento chirurgico, secondo la traduzione italiana della classificazione ICD-9-CM (*International Classification of Diseases - IX - Clinical Modification, 1980*). In tutti i casi in cui è previsto dalla classificazione ICD-9-CM, utilizzare tutti i quattro caratteri; negli altri casi allineare i caratteri a sinistra.

(32) In caso di ricovero in day-hospital *motivo del ricovero*

Questa informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime di day-hospital (codice 2 alla variabile (13), «regime di ricovero» e indica il momento nella storia della malattia in cui avviene il ricovero.

La codifica, ad un carattere, da utilizzare è la seguente

1· primo ricovero in ambito ospedaliero (nello stesso istituto di cura ovvero in altri) effettuato per la specifica diagnosi. Questo codice non va usato, pertanto, se il paziente è già stato dimesso dallo stesso ospedale o da altri con la medesima diagnosi principale, indipendentemente dal regime del ricovero;

2. ricovero successivo per la stessa diagnosi, ossia se il paziente si ricovera nuovamente dopo essere già stato dimesso dallo stesso o da altri ospedali con la medesima diagnosi principale, indipendentemente dal regime del ricovero

(33) In caso di ricovero in day-hospital *numero di giornate di presenza*

Questa informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime di day-hospital (codice 2 alla variabile (13), «regime di ricovero») e indica il numero complessivo di giornate in cui il paziente ha avuto contatti con la struttura di day-hospital nell'arco di uno stesso ciclo assistenziale.

Il *31 dicembre* va convenzionalmente considerato come la fine del ciclo.

Di seguito si riporta il tracciato - record che indica il formato dei dati che devono essere trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della sanità

N	Descrizione campo	N caratteri	Formato (*)
1	codice istituto di ricovero	6	AN
2	sesso	1	AN
3	data di nascita	8	data
4	comune di nascita	6	AN
5	stato civile	1	AN
6	luogo di residenza	6	AN
7	cittadinanza	3	AN
8	regione di appartenenza	3	AN
9	U.S L di iscrizione	3	AN
10	regime di ricovero	1	AN
11	data di ricovero	8	data
12	tipo di ricovero	1	AN
13	motivo del ricovero	1	AN
14	traumatismi o intossicazioni	1	AN
15	reparto di dimissione	4	AN
16	AFO	1	AN
17	data di dimissione o morte	8	data
18	modalità di dimissione	1	AN
19	riscontro autoptico	1	AN
20	diagnosi principale	4	AN
21	diagnosi secondaria 1	4	AN
22	diagnosi secondaria 2	4	AN
23	diagnosi secondaria 3	4	AN
24	intervento principale	4	AN
25	altro intervento 1	4	AN
26	altro intervento 2	4	AN
27	altro intervento 3	4	AN
28	motivo ricovero day-hospital	1	AN
29	numero giornate day-hospital	3	N

Nota I campi devono essere impostati secondo le modalità indicate nelle linee di guida nel caso in cui contengano valori numerici devono essere allineati a destra nel caso in cui non contengano dati devono essere impostati con il valore «spazio»

(*) Formato AN = alfanumerico
N = numerico
data = GGMMAAAA in cui GG = giorno MM = mese AAAA = anno

93A4267

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1993.

Modalità per la presentazione dell'istanza per l'autorizzazione alla commercializzazione in Italia di azioni e quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo n. 86 del 27 gennaio 1992 (di seguito «decreto») concernente la disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con proprio decreto provvede ad emanare le disposizioni applicative del medesimo;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 3) e dell'art. 6 del decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la Consob, indica le modalità secondo le quali gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri (di seguito «organismi») non rientranti nell'ambito di applicazione delle predette direttive della Comunità economica europea devono istituire in Italia una stabile rappresentanza;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza per l'autorizzazione alla commercializzazione in Italia di azioni e quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.

1. L'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto deve presentare un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo medesimo da cui risulti quanto di seguito specificato:

a) l'indicazione delle caratteristiche strutturali ed operative dell'organismo;

b) la costituzione in Italia di una stabile rappresentanza secondo la definizione di cui al successivo art. 2, comma 1, con indicazione dell'indirizzo e dell'elenco nominativo delle persone munite di poteri di rappresentanza in Italia;

c) l'indicazione degli enti creditizi a cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punti 4 e 5), del decreto;

d) l'elencazione dei documenti allegati.

2. All'istanza vanno allegati:

a) i documenti costitutivi dell'organismo e il regolamento di gestione del fondo, ove trattasi di società di gestione, nonché, ove previsto, il prospetto informativo muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato di provenienza in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;

b) un attestato non anteriore a tre mesi dell'autorità di vigilanza del Paese di provenienza comprovante che l'organismo:

1) è assoggettato a vigilanza con l'indicazione delle caratteristiche di tale regime di controllo;

2) è operativo nel Paese in cui ha sede e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore a carico del medesimo;

3) ha adempiuto alle formalità eventualmente richieste nel Paese d'origine per l'installazione in Italia di una stabile rappresentanza;

c) una nota analitica sulle modalità di commercializzazione delle quote o azioni in Italia e sulle misure adottate per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

d) qualora l'organismo abbia stabilito una sede secondaria in Italia, il relativo certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale ovvero, qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di stabile rappresentanza ad un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, la relativa convenzione;

e) un attestato non anteriore a tre mesi rilasciato dalle competenti autorità del Paese d'origine da cui risulti che i responsabili aziendali (amministratori, ivi compresi quelli delegati, componenti dell'organo di controllo, direttori generali e soggetti che svolgono funzioni analoghe), abbiano requisiti di onorabilità equivalenti a quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;

f) per ciascuno dei soggetti che rappresentano l'organismo in Italia:

1) copia autenticata degli atti di conferimento dei poteri di rappresentanza;

2) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal soggetto interessato dalla quale risulti:

che non versa in condizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori di società per azioni;

la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;

4) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dal quale risulti l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti, sospensioni o decadenze, a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione. Qualora i soggetti che rappresentano l'organismo in Italia, siano non residenti, andrà presentata con riferimento ai punti sub 2) e 4) anche la documentazione equipollente eventualmente prevista nel Paese di residenza.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettera *f)*, punti 2), 3) e 4), non deve essere esibita qualora la stabile rappresentanza sia stata affidata ad un soggetto di cui all'art. 2, comma 2.

4. I documenti redatti in lingua estera di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dovranno essere trasmessi corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante, mentre quelli di cui al comma 2, lettere *b)* ed *e)*, dovranno essere trasmessi corredati della traduzione in lingua italiana asseverata di giuramento.

5. L'istanza di autorizzazione dovrà essere trasmessa in quadruplice originale al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma ed il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto decorrerà della data di ricezione. A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta la prescritta documentazione in originale ed in triplice copia resa conforme all'originale dal legale rappresentante.

6. In vista dell'adozione del provvedimento di concerto previsto dell'art. 1 del decreto, il Ministro del tesoro provvederà a trasmettere l'istanza di cui al comma 5 al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Nozione di stabile rappresentanza

1. Ai fini del presente decreto, per stabile rappresentanza in Italia di un organismo si intende un'organizzazione stabile di mezzi e di persone che svolge in via continuativa le funzioni di cui all'art. 3.

2. Qualora l'organismo non intenda costituire in Italia una sede secondaria, il ruolo di stabile rappresentanza potrà essere esercitato da un ente creditizio, da una società di intermediazione in valori mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, da una società fiduciaria, iscritta all'albo di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero da una società di gestione di fondi comuni di investimento, autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

Art. 3.

Funzioni della stabile rappresentanza

1. La stabile rappresentanza cura i rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria ed amministrativa all'estero.

Essa provvede a:

a) ricevere le domande di sottoscrizione delle azioni o quote e, ove compatibili con la struttura dell'organismo, le richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote;

b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite degli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 4) del decreto, vengano regolarmente effettuate nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dai documenti costitutivi dell'organismo o dal regolamento di gestione;

c) curare i rapporti con la clientela, ivi compreso l'esame dei relativi reclami;

d) pubblicare sui quotidiani nazionali le informazioni stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto.

2. Oltre a quanto richiesto dal provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1992, presso la stabile rappresentanza è tenuto costantemente aggiornato l'inventario del patrimonio dell'organismo affidato in custodia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 5), del decreto, con l'indicazione di eventuali subdepositari.

3. Presso i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente decreto che svolgono il compito di stabile rappresentanza dell'organismo, le evidenze contabili di cui al comma 2 vengono tenute separate da quelle proprie.

Il presente decreto saà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del commercio con l'estero
BARATTA

93A4313

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1993

Istituzione di una sezione doganale presso il deposito sud di Taranto della Namsa-Nato Maintenance and Supply Agency.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista l'istanza della «Namsa-Nato Maintenance and Supply Agency» volta ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso il proprio deposito sud di Taranto;

Considerata la disponibilità della suddetta agenzia Nato a fornire presso il predetto deposito, all'amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione in loco di un ufficio doganale, così come previsto dall'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico;

Ravvisata l'opportunità di istituire una sezione doganale presso il deposito sud di Taranto, della «Namsa-Nato Maintenance and Supply Agency»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la sezione doganale «Deposito sud di Taranto» dipendente dalla dogana di Taranto, circoscrizione doganale di Taranto, destinata a funzionare presso il deposito sud di Taranto della «Namsa-Nato Maintenance and Supply Agency».

Le facoltà della sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del predetto art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Taranto competente per territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1993

Il Ministro: GALLO

93A4295

DECRETO 16 luglio 1993

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Venezia - manifestazione 1993.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357.

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Venezia - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Venezia - manifestazione 1993 abbinata alla «Regata storica di Venezia», con inizio dal 28 giugno 1993, si concluderà il 5 settembre 1993.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 5 settembre 1993 alle ore 10 a Venezia presso l'Università Ca' Foscari.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 5 settembre 1993 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i gondolini partecipanti alla «Regata storica di Venezia» nel numero pari a quello dei premi di prima categoria che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 7.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei predetti premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sara quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai gondolini partecipanti alla gara, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più gondolini per il primo posto della classifica, si procederà ai fini dell'attribuzione del 1° premio ad effettuare un sorteggio tra i gondolini classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più gondolini per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini classificatisi *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Venezia - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 31 agosto 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 5 settembre 1993.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Venezia per le ore 20 di giovedì 2 settembre 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICE

93A4265

DECRETO 16 luglio 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Merano - manifestazione 1993.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Merano - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Merano - manifestazione 1993, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Merano», con inizio dal 19 luglio 1993, si concluderà il 26 settembre 1993.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 26 settembre 1993 alle ore 10 presso il Kursaal «Pavillon des Fleurs» a Merano.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 settembre 1993 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Merano» nel numero pari a quello dei premi di prima categoria che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 7.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei predetti premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali prèmi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla gara, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà ai fini dell'attribuzione del 1° premio ad effettuare un sorteggio tra i cavalli classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli classificatisi *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Merano - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 21 settembre 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 26 settembre 1993.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Merano per le ore 20 di giovedì 23 settembre 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

Il direttore generale: DEL GIUDICE

93A4296

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 giugno 1993

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Luigi Grillo e on. Florindo D'Aimmo.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale gli onorevoli dottori Luigi Grillo e Florindo D'Aimmo sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1993 concernente la delega di funzioni agli onorevoli Sottosegretari di Stato;

Considerata la necessità di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato ulteriori funzioni;

Decreta:

Art. 1.

L'on. dott. Florindo D'Aimmo è delegato a sovraintendere al trasferimento alle amministrazioni ordinarie diverse dal Ministero del bilancio, delle attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario, al fine di assicurare presso dette amministrazioni la continuità dell'azione di intervento pubblico a favore dello sviluppo delle aree depresse.

L'on. dott. Luigi Grillo è delegato a sovraintendere alla definizione e all'attuazione degli accordi di programma con le regioni.

Resta riservata al Ministro la firma degli atti e dei provvedimenti aventi rilevanza esterna, connessi con l'esercizio delle funzioni delegate.

Roma, 15 giugno 1993

Il Ministro: SPAVENTA

93A4294

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1993

Autorizzazione alla Assicurazioni generali S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 e 20 giugno 1986 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza»;

Vista la lettera in data 22 marzo 1993, n. 305288 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Assicurazioni generali S.p.a. con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4268

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE MI A.C.E.L. n. 9 (93).

Certificazione della buona condotta.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali
Al Ministro di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Al Dipartimento della pubblica sicurezza
Alla Scuola superiore del ministero dell'interno
All'Istituto nazionale di statistica
All'Anci
All'Anusca

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero dalle amministrazioni comunali, in relazione alla problematica in oggetto si svolgono le seguenti considerazioni.

Con legge n. 732 del 23 ottobre 1984 venne abolita la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso ai pubblici impieghi, abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato) ed abrogata ogni altra disposizione incompatibile.

Veniva posto così fine al riferimento ad un requisito di difficile ed insicuro accertamento superato dall'evoluzione della società.

Il certificato di buona condotta, che ha natura di attestazione di notorietà, era previsto espressamente dall'art. 7 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 383/1934, che prevedeva la competenza al rilascio in capo al podestà.

La competenza al rilascio di tale atto venne in seguito basata sull'art. 151, n. 8, del testo unico delle leggi comunali e provinciali 1915 in quanto «attestato di notorietà pubblica».

A seguito dell'abrogazione delle norme citate ad opera dell'art. 64 della legge n. 142/90, è venuta a mancare tale base legislativa all'esercizio della competenza di cui trattasi.

Ne deriva che tutte quelle norme di carattere legislativo e regolamentare, intervenute in tempi anche successivi, che fanno riferimento al possesso del requisito della buona condotta devono ritenersi implicitamente abrogate.

Per quanto riguarda i connazionali residenti all'estero, l'attestazione della buona condotta è rilasciata, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 che reca disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, dall'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

Orbene anche tale disposizione è da ritenersi caducata in quanto è collegata alla prescrizione da parte della legislazione nazionale dell'attestazione della buona condotta.

Venuta meno, come si è detto, la legislazione nazionale, ne consegue che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 non ha possibilità di vigenza autonoma.

Ciò premesso, poiche risulta che tale certificato continua ad essere richiesto da parte di amministrazioni pubbliche, in particolare per l'iscrizione in albi professionali, al fine di evitare disagi all'utenza cui le amministrazioni comunali ne rifiutano il rilascio, si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione delle presenti considerazioni, peraltro condivise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro*: SORGE

93A4271

CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. F.L. 20/93.

Provvedimenti di finanza territoriale.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali
A tutte le comunità montane
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza

Al Dipartimento del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.; Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

1. PREMESSA.

La riforma della finanza locale, gia preannunciata nei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha trovato una prima soluzione nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in occasione di una complessa operazione di riassetto di alcuni settori ritenuti strategici.

La materia della finanza locale, nell'ambito della finanza territoriale è trattata dall'art. 4 della legge di delega ed è così articolata. Al comma 1, lettera *a)*, è istituita dal 1993 la nuova imposta comunale sugli immobili; al comma 1, lettera *b)*, è istituita dal 1994 l'addizionale IRPEF, connessa alla politica degli investimenti; al comma 1, lettera *d)* è istituita dal 1994, un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica in favore delle province; al comma 1, lettera *e)*, sono istituite imposte sui servizi provinciali; il comma 1, lettera *f)*, dispone norme a regime per i trasferimenti erariali; il comma 1, lettera *g)*, stabilisce un nuovo regime per il finanziamento di talune opere pubbliche; il comma 2 prevede il rifacimento dell'ordinamento finanziario e contabile ed il comma 4 prevede la revisione ed armonizzazione, dal 1994, di talune imposte e tasse locali.

I trasferimenti erariali per il 1993 e per gli anni successivi, le certificazioni di bilancio preventivo e di conto consuntivo, la disciplina dei controlli centrali per gli enti strutturalmente deficitari, l'autofinanziamento di opere pubbliche e le questioni connesse alla popolazione degli enti locali sono stati disciplinati agli articoli dal 28 al 48 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Trattasi di un corpo di norme che prevedono una fase transitoria nel 1993, anno durante il quale lo Stato, pur riducendo qualitativamente i suoi interventi con la soppressione di nuovi contributi per gli investimenti, ha assicurato contributi correnti proporzionati a quelli del 1992, sia pur con riduzioni in atto all'esame del Parlamento. A decorrere dal 1994, inizia un nuovo sistema a regime con il quale il volume globale dei fondi è prequantificato e difeso triennalmente ed i trasferimenti correnti, unificati in un unico cespite comprensivo degli antichi contributi perequativi, subiscono una riduzione per effetto del provento dell'ICI relativamente alla parte obbligatoria, vengono riequilibrati con un'operazione pluriennale e vengono integrati con un contributo perequativo degli squilibri di fiscalità locale al quale in avvenire andranno tutte le nuove risorse. Infine, i diversi contributi esistenti per svariate motivazioni sono riunificati in un unico contributo consolidato.

Sono anche istituiti, secondo la legge n. 142 del 1990, un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, ancora inattivo per il 1993, ed un fondo nazionale speciale per gli investimenti, già operativo per il 1993.

Attesa l'impossibilità di conoscere tempestivamente, per varie ragioni, i dati fiscali degli enti locali, indispensabili per determinare i contributi statali del 1994 e 1995 si è reso necessario lo spostamento del termine dal 30 settembre al 31 dicembre 1993 ed è stato anche prorogato il termine di deliberazione dei bilanci al 28 febbraio 1994, con decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212.

2. BILANCIO 1993.

Per l'esercizio 1993, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato rinviato rispetto a quello ordinariamente fissato al 31 ottobre, dall'art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990.

Per tale termine, le rilevanti innovazioni introdotte prima con la legge di delega e poi con il decreto legislativo hanno suggerito un primo rinvio al 30 novembre 1992. Ad esso, se ne è aggiunto un secondo al 31 dicembre 1992 ed infine l'ultimo fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, convertito e reiterato con i successivi 28 aprile 1993, n. 130 e 30 giugno 1993, n. 212.

Il decreto-legge n. 48 del 1993 e le sue reiterazioni hanno anche risolto il problema della gestione in mancanza del bilancio. Pur negando un vero e proprio esercizio provvisorio in coerenza con la legge n. 142 del 1990 che non lo contempla, consentono di effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

La norma esposta fa un puntuale riferimento all'aspetto della spesa, ciò non di meno si ritiene che sia strettamente conseguenziale che analoga limitazione sussista per la fase di impegno e che quindi il divieto vada riferito anche alla impossibilità di impegnare e pagare mensilmente importi superiori ad un dodicesimo di quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato.

Infine nei casi di inadempienza nel rispetto del termine, a parte la messa in mora da parte del CORECO e l'attivazione dell'eventuale procedura di scioglimento *ex* art. 39, comma 2 della legge n. 142 del 1990, si deve garantire l'indispensabile continuità alla gestione dell'ente ma non è possibile avvalersi della cosiddetta gestione provvisoria per dodicesimi descritta precedentemente.

Mancando qualunque autorizzazione alla gestione non pare sia consentito assumere alcuna iniziativa di spesa, per la quale sarebbe impossibile trovare qualunque fondamento autorizzativo, fermo restando la necessità di provvedere a tutte quelle spese che non effettuate si risolverebbero in un danno per l'ente stesso o che potrebbero far insorgere responsabilità, anche patrimoniali.

3. TRASFERIMENTI ERARIALI 1993.

3.1. *Principi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.*

L'art. 4, lettera *f)*, della legge 23 ottobre 1993, n. 421, nel delegare al Governo il potere di emanare la nuova normativa mirante a disciplinare il nuovo sistema della finanza locale che entrerà in vigore nell'anno 1994, ha dettato, tra l'altro i principi ed i criteri per l'attuazione dei trasferimenti erariali per l'anno 1993.

Più in particolare, la suddetta norma ha previsto che per l'anno 1993 alle amministrazioni provinciali ed ai comuni devono essere corrisposti trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992 al lordo della detrazione operata econdo il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. A tale riguardo, si rammenta che il citato decreto-legge n. 333 del 1992 ha ridotto del 5 per cento i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali ed ai comuni per l'anno 1992, eccezione fatta per gli enti locali dissestati ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Per le comunità montane, come per gli altri enti, è previsto per il 1993 un contributo ordinario pari a quello erogato nell'anno 1992.

Successivamente è però intervenuto l'art. 3 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, che ha previsto per lo stesso 1993 una riduzione dei contributi ordinari spettanti a province e comuni, con eccezione degli enti dissestati, nella misura del 5 per cento. La riduzione verrà operata all'atto della erogazione della quarta rata del fondo ordinario. Un ramo del Parlamento, in sede di conversione ha diminuito la riduzione al 3 per cento.

L'art. 4, lettera *f)*, della legge n. 421 del 1992 prevedeva che i trasferimenti per l'anno 1993 ai suddetti enti potevano essere eventualmente aumentati secondo le prescrizioni della legge finanziaria, ma la possibilità non si e realizzata concretamente.

3.2. *Quantificazione dei trasferimenti per l'anno 1993.*

In esecuzione della delega attribuita ai sensi della citata legge n. 421 del 1992, il Governo ha emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinando congiuntamente il sistema dei trasferimenti per l'anno 1993.Il 1993 è l'ultimo anno che vede il protrarsi del vecchio sistema di finanza locale che si basa, in sostanza, su trasferimenti erariali a favore degli enti locali consolidatisi nel tempo.

L'art. 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 quantifica in maniera complessiva le dotazioni del fondo ordinario, del fondo perequativo e del fondo sviluppo investimenti mediante i quali lo Stato contribuisce al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane per l'anno 1993.

Ottemperando al disposto dell'art. 4, lettera *f)*, della legge n. 421 del 1992, l'art. 29 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede:

a) un fondo ordinario determinato in lire 2.725.000 milioni per le amministrazioni provinciali, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) un fondo perequativo determinato in L. 1.066.400 milioni per le province ed in L. 6.444.600 milioni per i comuni. Tale fondo è aumentato dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta addizionale sull'energia elettrica di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutati in L. 520.000 milioni da distribuire per il 20 per cento alle amministrazioni provinciali, per 18.000 milioni all'incremento del fondo ordinario per le comunità montane, e per la restante parte ai comuni. Gli eventuali maggiori proventi derivanti dalla predetta addizionale sull'energia elettrica verranno ripartiti per il 20 per cento alle amministrazioni provinciali, per il 75 per cento ai comuni e per il restante 5 per cento alle comunità montane;

c) un fondo per lo sviluppo degli investimenti pari a L. 11.725.914 milioni, quanti sono i contributi concessi dallo Stato per finanziare l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti a tutto il 31 dicembre 1993 e le quote dei contributi relative agli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, assegnate ma non utilizzate.

A seguito della cennata riduzione del 5 per cento, in corso di modifica al 3 per cento, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993, i trasferimenti a titolo di fondo ordinario si sono ridotti a L. 14.769.000 milioni per i comuni e L. 2.589.000 milioni per le province.

3.3. *Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali, per i comuni e le comunità montane.*

a) Amministrazioni provinciali.

Come disposto nei principi della legge n. 421 del 1992, a favore di ciascuna amministrazione provinciale è previsto un contributo statale ordinario pari a quello concesso nel

1992 al lordo della riduzione del 5 per cento operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992. Tale contributo è ridotto del 5 per cento secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993. La riduzione, in corso di modifica, verrà operata all'atto della corresponsione della quarta rata del fondo in questione.

b) Comuni.

Analogamente alle amministrazioni provinciali, a ciascun comune verrà corrisposto, per l'anno 1993, un contributo statale ordinario pari a quello erogato nell'anno 1992 al lordo della detrazione del 5 per cento operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 333 del 1992. Tale contributo è ridotto del 5 per cento e forse definitivamente del 3 per cento, secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993, fatta eccezione per i comuni dissestati. La riduzione verrà operata all'atto della corresponsione della quarta rata del fondo ordinario.

c) Comunità montane.

Il contributo ordinario viene distribuito sulla base di due criteri:

1) una quota fissa pari a L. 220.000.000 da assegnare a ciascuna comunità montana (per il 1992, la quota fissa era pari a L. 270.000.000);

2) la restante parte del fondo ordinario è distribuita in base alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre.

Il nuovo sistema di distribuzione del fondo ordinario vede ridurre l'entità del fondo ordinario dell'unità della quota fissa spettante a ciascun ente, al fine di privilegiare una erogazione del fondo che tenga conto del numero della popolazione e quindi delle effettive e reali necessità.

Il comma 4 dell'art. 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, conferma la condizione sospensiva della trasmissione delle certificazioni del bilancio preventivo 1993 e del conto consuntivo 1991 per la erogazione della quarta rata del fondo ordinario alle amministrazioni provinciali ed ai comuni e della quota residua alle comunità montane.

Inoltre l'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificando l'art. 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ha ulteriormente subordinato l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario alle amministrazioni provinciali ed ai comuni alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge n. 142 del 1990.

Tale condizione sospensiva alla erogazione della quarta rata del fondo ordinario vale anche per i comuni e le province della regione Sicilia in quanto avendo quest'ultima recepito con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la normativa statale sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, esiste in capo ai predetti enti l'obbligo di dover approvare il regolamento di contabilità ed il regolamento di disciplina dei contratti.

3.4. *Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni:*

a) Amministrazioni provinciali.

Secondo il disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 504 del 1992, lo Stato corrisponderà a ciascuna amministrazione provinciale un contributo perequativo pari a quello spettante per l'anno 1992, da erogarsi entro il mese di maggio 1993.

La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi dell'imposta sui consumi energetici di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989, stimato, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali, in lire 104.000 milioni per il 1993, verrà distribuita secondo le seguenti modalità:

1) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia risultante dalle stime appositamente effettuate dall'I.S.T.A.T.;

2) il restante 25 per cento verrà distribuito, invece, per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia.

La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi derivanti dall'addizionale sulla energia elettrica verrà erogato agli enti solo al momento in cui lo Stato avrà effettivamente incamerato i predetti proventi. Si ricorda che tutti gli enti sono a conoscenza del parametro per miliardo necessario per calcolare l'importo spettante.

Anche per il 1993 è prevista la sanzione amministrativa che sarà erogata a quelle amministrazioni provinciali che non ottempereranno al disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che obbliga gli enti alla copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale e del servizio acquedotto attraverso una imposizione tariffaria nei confronti degli utenti nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

La suddetta sanzione amministrativa per il mancato rispetto della richiamata normativa consiste nella restituzione, da parte degli enti inadempienti, del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993, la quale sarà applicata attraverso una trattenuta da operare sui fondi ordinari che saranno trasferiti nell'anno 1994 e seguenti.

b) Comuni.

L'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992 stanzia a titolo di fondo perequativo per i comuni lire 6.444.600 milioni.

Per la parte relativa a lire 6.344.600 milioni sarà utilizzato per distribuire a ciascun comune un contributo perequativo nella esatta misura di quello assegnato nell'anno 1992.

La parte residua di 100.000 milioni viene assegnata ai comuni per l'attivazione delle procedure di risanamento degli enti dissestati previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989.

Più in particolare la quota di lire 100.000 milioni viene utilizzata per le seguenti finalità:

1) assegnazione di un contributo straordinario, da consolidare negli anni successivi, a quei comuni dissestati che percepiscono dei contributi erariali di parte corrente inferiori alla media dei contributi assegnati ai comuni della stessa classe demografica, al fine di poter ottenere l'allineamento alla predetta media;

2) assegnazione di un contributo straordinario «una tantum» agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, diretto a coprire gli oneri relativi al personale dichiarato in esubero, sostenuti nel periodo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria del predetto personale e la effettiva messa in mobilità dello stesso;

3) assegnazione di contributi agli enti presso i quali vengono trasferiti i dipendenti posti in mobilità da quei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, al fine di coprire gli oneri relativi al trattamento economico lordo dei predetti dipendenti.

La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi derivanti dall'addizionale sull'energia elettrica di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989, valutato per la quota spettante ai comuni in lire 398.000 milioni, verrà distribuito sulla base dei seguenti criteri:

a) per una parte valutata in lire 72.500 milioni al consolidamento nell'anno 1993 dei contributi assegnati nell'anno 1989 ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989.

La richiamata norma ha assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti fondi tali da garantire ad essi nell'anno 1989 un complesso di contributi, ordinari e perequativi nella stessa misura assegnata nell'anno 1988, al fine di non far gravare sui predetti enti la riduzione del fondo ordinario per l'anno 1989, pari al 10,51 per cento, disposto dall'art. 14 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 in concomitanza alla istituzione della imposta comunale su imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.);

b) per una parte pari a lire 65.000 milioni destinata al finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1989 dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989. Tali mutui, concessi esclusivamente dalla Cassa depositi e prestiti, sono destinati in maniera specifica alla costruzione e ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione di acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Al pagamento degli oneri di ammortamento provvede direttamente lo Stato utilizzando la quota parte di fondo perequativo;

c) per una parte valutata in lire 65.000 milioni destinata al finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990. Tali mutui sono stati concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le stesse finalità descritte al precedente punto *b)* ed i relativi oneri di ammortamento vengono pagati con le stesse modalità indicate e sempre al richiamato punto *b)*;

d) per una parte pari a lire 16.000 milioni vengono destinati ai comuni capoluoghi di provincia con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 59.999 abitanti, distribuendo il 75 per cento di tale somma in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite provinciale, ed il restante 25 per cento in proporzione della popolazione residente tenendo conto della dimensione demografica e del carattere montano dell'ente;

e) per una parte pari a lire 179.500 milioni viene assegnata a tutti i comuni seguendo i criteri indicati nel precedente punto *d)*.

Per il computo degli importi spettanti a titolo di addizionale energetica (lettera *e)* si rinvia ai parametri per miliardo già comunicati a tutti i comuni nelle precedenti comunicazioni delle spettanze attribuite negli anni passati.

Così come per le province, anche per i comuni l'ultimo comma dell'art. 31 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede la irrogazione di una sanzione amministrativa, del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993, nel caso in cui gli enti non ottemperino al disposto dell'art. 33 del predetto decreto legislativo che impone la copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto attraverso una imposizione tariffaria nei confronti degli utenti nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.

La suddetta sanzione amministrativa per il mancato rispetto della richiamata normativa consiste nella restituzione, da parte degli enti inadempienti, del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993, la quale sarà applicata attraverso una trattenuta da operare sui fondi ordinari che saranno trasferiti nell'anno 1994 e seguenti.

3.5. Media nazionale dei contributi ordinari e perequativi.

Tra le misure in favore delle province e dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario assume rilevanza quella prevista dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989. È previsto che gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere con la presentazione del piano di risanamento, l'adeguamento dei contributi statali alla media nazionale pro capite della fascia demografica di appartenenza come definita all'inizio di ciascun anno.

Così come per gli anni decorsi, ad iniziare dal 1989, si è pertanto provveduto con apposito decreto ministeriale, in corso di emanazione, ad individuare la media dei trasferimenti ordinari e perequativi all'inizio del 1993, di ciascuna delle fasce demografiche indicate all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerate unificate le ultime due classi.

Per il calcolo delle medie sono stati considerati oltre ai trasferimenti a titolo ordinario e perequativo, anche quelli relativi al finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 e 1988-90. Parimenti è stata ricompresa anche quella parte di contributo perequativo derivante dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, destinata nel 1989 ai comuni con popolazione sotto 5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni complessive del 1988 e consolidatesi dal 1990.

Tanto premesso si indicano di seguito le attuali medie nazionali dei contributi erariali correnti, calcolate al 1° gennaio 1993, con la popolazione calcolata al 31 dicembre 1991.

Amministrazioni provinciali:

Media nazionale pro capite . . . . L. 73.994

Comuni:

Classe	Fascia demografica	Media nazionale pro capite
1ª	Comuni con meno di 500 abitanti	L. 497.529
2ª	Comuni da 500 a 999 abitanti	» 448.219
3ª	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	» 381.458
4ª	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	» 356.137
5ª	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	» 336.866
6ª	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	» 319.295
7ª	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	» 350.094
8ª	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	» 398.397
9ª	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	» 521.540
10ª	Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	» 533.237
11ª	Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	» 695.216
12ª	Comuni da 500.000 abitanti ed oltre	» 706.809

3.6. Contributo per lo sviluppo degli investimenti.

Per l'anno 1993, non sono stati stanziati nuovi fondi per il finanziamento degli investimenti degli enti locali in quanto la legge delega n. 421 del 1992, non fa alcuna previsione in merito.

L'art. 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992 conferma il finanziamento dei mutui contratti nel 1992 nella misura prevista dai provvedimenti di concessione adottati.

Inoltre offre la possibilità alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane di usufruire delle quote dei contributi erariali assegnati negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 e non utilizzate per il finanziamento dei mutui da contrarre entro l'anno 1993.

La norma fa due diverse previsioni stabilendo da una parte che le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono usufruire delle quote dei contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti, e dall'altra che le amministrazioni provinciali ed i comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, possono usufruire delle quote di contributi erariali assegnate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, ma non ancora utilizzate.

In sostanza tra le due previsioni non vi è alcuna differenza in quanto nel momento in cui l'art. 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992, riconosce la possibilità di utilizzare le quote dei contributi in questione assegnati negli anni 1992 e precedenti ma non ancora utilizzate, il riferimento è alle quote assegnate negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.

Per meglio comprendere, appare opportuno rammentare che i provvedimenti legislativi di urgenza adottati per oltre un decennio per la disciplina della finanza locale, hanno permesso agli enti locali di poter utilizzare le quote dei contributi per lo sviluppo degli investimenti solo per un biennio dal momento della loro assegnazione.

A partire dall'anno 1990 si è derogato, però, a tale principio.

Infatti, dapprima il decreto-legge n. 415 del 1990, convertito dalla legge n. 38 del 1990, poi il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ed infine il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, hanno offerto la possibilità di poter utilizzare le quote dei fondi assegnate agli enti per gli anni 1988, 1989, e 1990.

L'art. 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha confermato quanto disposto dai richiamati decreti-legge, consentendo inoltre di poter usufruire delle quote assegnate per il 1991 e 1992 ma ancora non utilizzate.

Per la concessione dei contributi in questione valgono le norme fissate per l'anno 1992 del citato decreto-legge n. 9 del 1993.

Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale diretto a stabilire le modalità di assegnazione è fissato al 31 ottobre 1993, mentre le prescritte certificazioni devono essere presentate dagli enti entro il 31 marzo 1994. Sarà, al riguardo, emanata apposita circolare.

3.7. *Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.*

Come già richiamato nel precedente punto 6 il decreto legislativo n. 504 del 1992 non prevede per il 1993 nuovi stanziamenti per il tradizionale fondo per lo sviluppo degli investimenti, dando unicamente la possibilità agli enti di utilizzare la quota del fondo assegnata negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impiegate per finanziare i mutui da contrarre nell'anno 1993.

Dall'anno 1994 il tradizionale fondo sviluppo investimenti cesserà definitivamente di esistere.

Il decreto legislativo n. 504 del 1992, in sostituzione del suddetto contributo erariale, prevede nuove forme di contribuzione dirette a finanziare gli investimenti degli enti locali.

Sono stati così istituiti il fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992) ed il fondo nazionale speciale per gli investimenti (art. 42 del decreto legislativo n. 504 del 1992).

Secondo il disposto del comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il fondo nazionale ordinario non è immediatamente attivato, essendo stata rimandata ad una futura legge finanziaria l'istituzione della sua dotazione finanziaria in base all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il quale prevede che la legge finanziaria determini in apposita tabella la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente. Per l'anno 1993, la legge finanziaria non ha previsto nulla in merito.

L'art. 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede che l'assegnazione del contributo derivante dal fondo ordinario per gli investimenti è disposto in conto capitale ed in unica soluzione. L'assegnazione viene disposta con una proiezione triennale sulla base di quanto disporrà la legge finanziaria al fine di consentire agli enti locali una effettiva e reale programmazione.

A titolo orientativo, si ritiene utile rammentare che allorchè sarà stanziato il fondo in bilancio, i contributi in conto capitale saranno determinati tenendo conto di due parametri: 1) la popolazione residente in ciascun ente e 2) la spesa media pro-capite sostenuta in relazione ai lavori pubblici calcolata in relazione alle classi demografiche indicate nell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992. I dati relativi alla spesa media saranno pubblicati dal servizio statistico nazionale sulla base degli elementi forniti dal Ministero dei lavori pubblici

Nel caso in cui i dati pubblicati dal servizio statistico nazionale non consentano una aggregazione in relazione alle classi demografiche degli enti di cui al citato art. 37, dovranno essere utilizzate quelle classi indicate nelle predette pubblicazioni.

Mentre per le amministrazioni provinciali e per i comuni il fondo nazionale ordinario per gli investimenti sarà distribuito direttamente dallo Stato ai predetti enti, per quanto riguarda le comunità montane detto fondo sarà distribuito ad opera delle regioni.

L'assegnazione del fondo alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, dovrà essere operata per il 50 per cento tenendo conto della popolazione residente in territorio montano e per il 50 per cento sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

I contributi in conto capitale del fondo nazionale ordinario per gli investimenti assegnati agli enti locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico tenendo conto degli obiettivi stabiliti dalla regione in sede di programmazione economico sociale e territoriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990. Nel caso in cui la regione non definisca il predetto programma, gli enti locali potranno utilizzare comunque sia il contributo statale, il quale, si deve ricordare, è però vincolato al finanziamento di opere di preminente interesse sociale ed economico.

Gli enti locali possono utilizzare il contributo statale entro il quarto anno successivo a quello di assegnazione.

Infine per il riparto del fondo in questione si provvederà con decreto del Ministro dell'interno di concerto con l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.

3.8. *Fondo nazionale speciale per gli investimenti.*

Il fondo nazionale speciale per gli investimenti è pienamente operativo a partire dall'anno 1993.

A decorrere dall'anno 1993, infatti, il suddetto fondo è attivato utilizzando i proventi derivanti dalla Casa di gioco di Campione d'Italia di spettanza dello Stato ai sensi della legge 31 ottobre 1993, n. 637, detratti per la parte che il Ministero dell'interno con proprio decreto destina specificatamente all'amministrazione provinciale di Como ed agli enti locali della provincia per la realizzazione di opere pubbliche.

I contributi del fondo in questione sono destinati in via prioritaria al finanziamento delle opere pubbliche da realizzare nei comuni e nelle province i cui consigli sono stati sciolti per accertate infiltrazioni e condizionamenti mafiosi dell' amministrazione, ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed in quegli enti che necessitino di interventi diretti ad eliminare delle situazioni di degrado che impediscono una normale convivenza civile.

All'assegnazione dei contributi si provvederà con decreto del Ministro dell'interno di concerto con l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli studi relativi all'individuazione degli enti in condizioni di degrado sono pressoché terminati e perciò il decreto sarà prossimamente emanato.

Comunque gli enti potranno prendere conoscenza dei dati relativi ai contributi assegnati attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

4. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI E RELATIVA CERTIFICAZIONE

4.1. *Art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.*

L'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbono coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36 per cento con proventi tariffari e contributi finalizzati, i costi complessivi di gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani in misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa ed i costi complessivi di gestione del servizio acquedotto in misura non inferiore all'80 per cento mediante proventi tariffari.

4.2. *Controllo della copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per l'anno 1993.*

L'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali dovranno inviare al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture l'apposita certificazione attestante per l'anno 1993 la percentuale di copertura dei costi gestionali dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto al fine di riscontrare il rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 disciplinano le percentuali di copertura minima dei servizi. Il comma 4 dello stesso art. 14 precisa invece quali sono i costi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della loro percentuale di copertura.

Le certificazioni, precisa l'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, hanno carattere definitivo, ossia non è offerta alcuna possibilità di poter trasmettere ulteriori certificazioni per la dichiarazione delle percentuali di copertura dei costi dei servizi.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori.

Le modalità delle certificazioni saranno stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.

In questa sede preme comunque evidenziare alcune caratteristiche della procedura prevista per l'accertamento dell'avvenuto rispetto della normativa sopra richiamata.

Anzitutto occorre rammentare, come del resto già puntualizzato in precedenti circolari, che gli enti locali devono trasmettere la certificazione prevista dal citato art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992 anche nel caso in cui detti enti non gestiscano alcuno dei servizi rispetto ai quali esiste l'obbligo di copertura dei costi nelle percentuali stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989.

In tale modo viene garantito un controllo sulla copertura dei costi dei servizi nei termini di legge.

Inoltre va rilevato il particolare carattere formale delle certificazioni

Tali certificazioni consistono in dichiarazioni di scienza dotate di funzionalità autonoma, che hanno per scopo quello di testificare i fatti accertati. Si tratta di atti formali che in quanto emanati da pubblici ufficiali (si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente, del segretario comunale e del ragioniere, ove esiste) hanno in virtù di espressa disposizione di legge (articoli 2700 e 2714 del codice civile) carattere autoritativo in quanto determinano, *erga omnes*, una certezza legale privilegiata, superabile solo attraverso una sentenza che dichiari la falsità del loro contenuto

4.3. *Modificazione in aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto ai fini della copertura dei costi.*

Per far fronte ad eventuali difficoltà che gli enti locali possono incontrare nella copertura dei costi di gestione dei servizi da essi gestiti, l'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, al comma 2, prevede che i predetti enti nel caso in cui dal controllo di gestione che viene operato ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate tali da non permettere il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, possono procedere, entro il 30 novembre, ad una rideterminazione in aumento, delle tariffe dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.

Dal disposto della norma risulta che l'aumento della tassa del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani avrà decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell'anno finanziario cui tale aumento si riferisce, mentre per gli altri servizi l'aumento potrà essere applicato solo al periodo successivo decorrente dalla data della avvenuta delibera.

Per quanto riguarda il servizio acquedotto la sanzione del recupero di parte del fondo perequativo non sarà applicata nel caso in cui l'ente dimostri di aver provveduto a rideterminare le tariffe a prescindere dalla avvenuta preventiva autorizzazione del comitato provinciale prezzi.

Si rammenta infine che per gli asili nido, compresi nei servizi a domanda individuale, le spese relative vanno computate al 50 per cento, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4.4. *Delega alle prefetture delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi gestiti dagli enti locali e di irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.*

Con decreto del Ministro dell'interno datato 8 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193, del 18 agosto 1992, a decorrere dall'anno 1992, è stata delegata alle prefetture la funzione di controllo del rispetto delle disposizioni normative relative alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto gestiti dalle amministrazioni provinciali, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, ed il potere di adottare il provvedimento di irrogazione della sanzione prevista per quelle amministrazioni provinciali e per quei comuni che non abbiano rispettato la normativa sulla copertura del costo dei richiamati servizi o che non abbiano trasmesso entro i termini di legge la prescritta certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi o che comunque abbiano trasmesso la certificazione incompleta o errata.

Il procedimento per il controllo della copertura dei costi dei servizi prima citati e per l'adozione del decreto di irrogazione della sanzione, a firma del Prefetto, è compiutamente descritto nel decreto ministeriale in precedenza citato.

Il suddetto provvedimento dovrà chiaramente prevedere che alla concreta applicazione della sanzione consistente nella restituzione da parte dell'ente di parte del fondo erariale provvederà il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari.

Si rammenta, inoltre, che il decreto prefettizio di irrogazione della sanzione dovrà indicare esplicitamente i mezzi di impugnazione che potranno utilizzare gli enti interessati. In particolare dovrà essere indicato che avverso il provvedimento sanzionatorio è possibile proporre ricorso gerarchico o ricorso al tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro trenta giorni e sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Il decreto ministeriale si fa cura poi di precisare quali sono i presupposti per la irrogazione della sanzione.

Da ultimo, sempre il citato decreto ministeriale prescrive alle prefetture di trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - Via Cesare Balbo, 39 - Roma, il secondo originale della certificazione dimostrativa del tasso di copertura del costo dei servizi ed i provvedimenti di irrogazione della sanzione.

4.5. *Mense scolastiche.*

L'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, detta alcune disposizioni in ordine al servizio di mensa scolastica usufruito dal personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti.

La norma risolve, temporaneamente, l'annoso problema della copertura degli oneri sopportati dagli enti locali in relazione al suddetto servizio offerto ai docenti statali.

Vi sono differenti disposizioni riguardanti da una parte l'anno 1993 e dall'altro l'anno 1994.

Per l'anno 1993, il comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993 offre agli enti locali la facoltà di fornire o meno gratuitamente il servizio di mensa scolastica a quei docenti statali che dovranno essere individuati sulla base di criteri che saranno fissati secondo il successivo comma 2, con il previsto decreto da emanarsi da parte del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le spese sostenute dagli enti locali in relazione al servizio di mensa scolastica offerto ai docenti statali non è previsto per l'anno 1993 alcun contributo da parte dello Stato.

Il regime muta per il solo anno 1994.

Infatti il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993 prevede che per il 1994 il fondo ordinario per la finanza locale è aumentato delle somme che lo Stato erogherà agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di mensa scolastica usufruito da personale docente statale.

Le modalità di erogazione dei fondi erariali saranno determinate con il decreto interministeriale previsto dal comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993 di cui si è fatto cenno in precedenza.

5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE.

La primaria esigenza di un parziale disimpegno dell'erario nei confronti degli enti locali e le legittime aspirazioni degli stessi enti, supportate dalle indicazioni della legge n. 142 del 1990, hanno concorso al recente rafforzamento della autonomia impositiva per comuni e province, il cui elemento centrale è sicuramente l'imposta comunale sugli immobili, a cui si aggiungono, per le province, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e quello per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico e, per i soli comuni, dal 1994, l'addizionale sull'imposta delle persone fisiche.

5.1. *Imposta comunale sugli immobili.*

La nuova imposta decorre dall'anno 1993. L'aliquota, in misura unica dal 4 per mille al 6 per mille, o 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio, deve essere fissata con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine del 31 ottobre, con effetto dall'anno successivo. Per il solo 1993 il termine è stato fissato al 28 febbraio.

Sull'argomento, il Ministero delle finanze ha già emanato i provvedimenti dovuti e fornisce le delucidazioni opportune.

Interessa questo Ministero il problema degli enti dissestati. Per essi, l'obbligo previsto nell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, di portare le tariffe ed i

tributi al massimo consentito, può ritenersi adempiuto con la fissazione dell'aliquota ICI al 6 per mille purché questo garantisca un concreto equilibrio del bilancio in quanto la maggiore aliquota del 7 per mille è dovuta solo per straordinarie esigenze di bilancio che sono quelle che intervengono nei casi in cui nonostante l'applicazione al massimo di tutti i tributi e delle tariffe dei servizi non si ottenga uno stabile equilibrio di bilancio.

Ad eccezione del primo anno, la liquidazione e l'accertamento dell'ICI fanno capo ai comuni. La funzione appare assai delicata per l'importanza che il nuovo tributo andrà a prendere nell'ambito delle entrate dei comuni, che dipenderanno, mediamente, almeno per il 30 per cento dell'ICI.

Viene quindi ad assumere maggiore spessore e merita la massima attenzione la riorganizzazione e ottimizzazione degli uffici tributi che nell'ultimo ventennio, per le note vicende iniziate con i decreti legislativi del 1972 e 1973, erano stati svuotati di competenze significative.

La situazione si è completamente ribaltata e oggi l'ufficio tributi torna ad assumere un ruolo chiave nell'ambito di una organizzazione che dovrà sempre più fare conto sulle proprie entrate per realizzare i propri progetti e rispondere alle aspettative degli amministrati.

In questa ottica va quindi letta la disposizione introdotta dell'art. 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1993 che impone ai comuni di far conoscere al Ministero delle finanze i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI, la cui designazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, deve essere fatta con delibera di giunta.

5.2. *Tassa provinciale ambientale.*

L'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992 regolamenta l'istituzione del nuovo tributo provinciale recentemente previsto dalla legge di delega n. 421 del 1992.

Esso rappresenta, più dell'imposta per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) che non consente alcun margine di discrezionalità, un primo significativo momento di attribuzione di autonomia impositiva alle province.

L'imposta, correlata all'esercizio da parte delle province di funzioni riguardanti la tutela e protezione dell'ambiente, è commisurata alla superfice degli immobili assoggettate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e vede come soggetti passivi coloro che sono tenuti al pagamento della tassa stessa, con l'aliquota dall'1 al 5 per cento delle tariffe già fissate ai fini della citata tassa.

La deliberazione delle tariffe deve avvenire entro il 31 ottobre, per l'anno successivo con eccezione del 1993, anno per il quale la scadenza è stata posta al 15 gennaio.

Per quest'anno, in mancanza di deliberazione, l'aliquota rimane fissata nell'importo minimo obbligatorio dell'1 per cento. Per gli anni successivi in mancanza di deliberazione resteranno in vigore le ultime aliquote approvate.

Al fine di consentire la liquidazione e l'iscrizione a ruolo del tributo da parte dei comuni si raccomanda alle amministrazioni provinciali di mettere a disposizione dei comuni, con la necessaria rapidità, tutte quelle notizie indispensabili per la ottimale gestione del tributo.

Anche in questa materia, di competenza del Ministero delle finanze, sono già state fornite tutte le indicazioni.

5.3. *Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.*

L'art. 20 del decreto legislativo n. 504 del 1992 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1993, l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

Essa è dovuta dal soggetto che richiede la prima iscrizione dei veicoli al P.R.A. ed è commisurata all'ammontare stabilito, per la stessa finalità, ai fini dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. La tabella di questi diritti è rilevabile dal decreto del Ministero delle finanze 1° luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1991, n. 154.

La liquidazione, riscossione e contabilizzazione è eseguita dall'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale del pubblico registro, che è tenuto a versare alle casse di ciascuna provincia le somme riscosse di pertinenza, acquisendo il diritto ad un compenso per la riscossione pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

5.4. *ICIAP 1993.*

Come già per il 1992 anche per il 1993 il decreto-legge n. 8 del 1993, all'art. 10, comma 3, consente ai comuni di aumentare fino al 25 per cento le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. La relativa delibera, da approvarsi entro il 30 aprile, è immediatamente esecutiva.

5.5. *INVIM.*

L'imposta sull'incremento di valore degli immobili è stata soppressa con effetto dal 1° gennaio 1993. Ne è prevista comunque per dieci anni la sua ultrattività, sulla base dei presupposti verificatisi entro la stessa data, con acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato.

Il tributo in via ordinaria è stato appannaggio dei comuni per i quali ha sempre rappresentato una entrata di bilancio di primaria rilevanza. All'atto della sua abrogazione è stato quindi previsto contestualmente l'intervento a copertura della minore entrata da parte dell'erario, da concretizzarsi lasciando ai comuni parte delle somme introitate per ICI 1993, importi che, come detto, sono in favore dello Stato per questo primo anno.

In particolare la legge n. 421 del 1992 prevede che i comuni nel 1993 versino allo Stato il ricavato dell'ICI al 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

A tal fine l'art. 18 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede che ciascun comune segnali detta media triennale al concessionario entro il 30 aprile 1993, perchè questi possa riversare allo Stato il netto dell'ICI calcolata al 4 per mille.

Sull'argomento si fa richiamo al decreto interministeriale 26 marzo 1993, che ha disciplinato la fattispecie. In particolare il decreto ai fini del calcolo della cennata media prevede che si faccia riferimento alla data di accreditamento sul conto corrente postale intestato al tesoriere del comune, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il presupposto di applicazione dell'imposta.

Si rammenta, da ultimo, che i comuni debbono tenere presente l'obbligo di pagare dal 1993 l'INVIM per le vendite patrimoniali, per i presupposti realizzatisi fino al 1992.

5.6. *Addizionale IRPEF.*

La legge n. 421 del 1992, all'art. 4, comma 1, prevede dal 1994, l'attribuzione ai comuni della facoltà di imporre una addizionale sulle imposte dovute sul reddito delle persone fisiche. L'imposta è a carattere discrezionale ed è finalizzata ad agevolare la politica degli investimenti degli enti locali che potrebbe risentire della drastica riduzione dei trasferimenti erariali in favore degli investimenti verificatasi dal 1989 e diventata più stringente nell'ultimo biennio.

Per l'applicazione, oramai imminente, del nuovo tributo si dovrà fare riferimento alle istruzioni che al più presto verranno emanate dal Ministero delle finanze.

5.7. *Imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici.*

L'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 421 del 1992 prevede, tra l'altro, l'istituzione, per le province, a decorrere dal 1994, di una imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica. Il tributo potrà essere sia proporzionale che progressivo, per scaglioni di consumo e non potrà eccedere l'1 per cento.

Per la disciplina del tributo la legge di delega non riporta particolari indicazioni se non un rinvio ad un coordinamento con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi provinciali.

Ai fini quindi della valutazione dei flussi di entrata del nuovo tributo occorre attendere le istruzioni che il Ministero delle finanze vorrà emanare sull'argomento.

6. ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI E DEI LORO CONSORZI.

La normativa specifica in tema di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali territoriali e dei loro consorzi è recata dall'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, (articolo introdotto dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359) e dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

Dal coordinamento delle norme ne deriva che l'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali è ammessa solo nelle forme del pignoramento presso terzi ed esclusivamente presso i tesorieri degli enti locali: conseguentemente sono privi di efficacia gli atti di pignoramento effettuati presso gli uffici dell'ente.

Le norme di legge vigenti in materia si pongono quale obiettivo la tutela delle attività istituzionali degli enti locali, in quanto il corretto esercizio delle attribuzioni e la proficuità dei servizi resi ai cittadini sono strettamente legati alla piena funzionalità delle strutture burocratiche ed amministrative dell'ente.

Per tale ragione il citato art. 11 dispone la salvaguardia, mediante vincolo di impignorabilità, delle somme di denaro occorrenti per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali del personale dipendente, di quelle occorrenti per il pagamento delle rate di mutui in scadenza e delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Tale tutela, tuttavia, incontra dei precisi limiti temporali, in quanto le somme di fatto impignorabili sono quelle da utilizzare nell'arco di tre mesi — sei mesi per le somme necessarie per le rate di mutui in scadenza — secondo la quantificazione da effettuare trimestralmente a cura della giunta.

La limitazione temporale introdotta risponde alla esigenza di non prevaricare le ragioni dei creditori dell'ente, sì da rendere possibile il recupero dei crediti vantati pur nel contesto di piena funzionalità dell'ente, ed alla medesima *ratio* risponde la disposizione — contenuta nell'art. 11 del predetto decreto-legge n. 8 del 1993 come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 — che vincola la giunta ad emettere mandati (a titolo diverso da quelli vincolati) solo seguendo l'ordine cronologico delle fatture ricevute per il pagamento.

Il mancato rispetto di tale ultima disposizione (il cui accertamento spetta al creditore procedente) o l'omissione della previsione trimestrale ad opera della giunta determinano la perdita del beneficio della relativa impignorabilità, con piena libertà di azione per i creditori e sicura responsabilità degli amministratori per i danni cagionati all'ente.

Si rammenta che rimane, quale onere a carico degli enti locali, la proposizione di formale opposizione all'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) per la violazione delle norme soprariportate, disciplinanti la impignorabilità di somme di competenza degli enti stessi, al fine di evidenziare al giudice dell'esecuzione i vizi delle procedure intraprese.

L'opposizione formale si appalesa necessaria in quanto, per principio generale, al terzo pignorato non competono le eccezioni proprie del debitore principale.

Infine si sottolinea che, in virtù di disposizione espressa introdotta dalla citata legge 19 marzo 1993, n. 68, ogni procedura di esecuzione forzata in danno di enti locali,

da iniziare o già iniziata al 21 marzo 1993, rimane sospesa in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei servizi locali indispensabili.

Tale decreto è stato emanato in data 28 maggio 1993 ed è allegato alla presente. Al riguardo, si fa presente che l'indicazione dei servizi indispensabili risente della definizione recata dal decreto legislativo. Comporta il riflesso dell'attribuzione delle risorse. Qualifica i servizi minimi, cui è connessa la normativa sul dissesto.

7. DISCIPLINA A REGIME DELLA FINANZA TERRITORIALE.

7.1. *La nuova organizzazione dei trasferimenti erariali a decorrere dal 1994.*

Il decreto legislativo n. 504 del 1992, emanato in attuazione della delega al governo recata dall'art. 4 della legge n. 421 del 1992, ha dettato, con decorrenza dal 1994, la disciplina a regime del sistema di finanza locale, con particolare riguardo al complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali territoriali.

Ne deriva che non verrà più predisposto l'annuale provvedimento legislativo di finanza locale, essendo in tal modo già determinati, o determinabili mediante parametri, i fondi disponibili ed i relativi trasferimenti.

L'intero sistema si adegua ai principi espressi dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, e precisati dalla citata legge n. 421 del 1992, attraverso i quali il legislatore ha delineato le finalità dell'intervento statale, adattando ad esso il sistema generale di riparto.

Due sono state le esigenze che hanno trovato esplicazione nella riforma, razionalizzare la materia ed assicurare la certezza dei trasferimenti erariali.

Ciò ha portato all'accorpamento dei fondi preesistenti, in modo tale che il nuovo sistema presenta, a decorrere dal 1994, il seguente assetto:

un fondo ordinario, derivato dai precedenti fondi ordinario e perequativo;

un fondo consolidato, nel quale confluiscono (pur conservando le loro specifiche destinazioni) più fondi speciali preesistenti;

fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale;

fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

fondo nazionale speciale per gli investimenti.

7.2. *Fondo ordinario.*

La dotazione annuale del fondo ordinario per le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane è destinata al finanziamento dei servizi indispensabili, definiti dall'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come quei servizi che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.

Mentre per le province e per le comunità montane il fondo ordinario sarà pari al complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale energetica attribuiti per il 1993, per i comuni tale importo verrà diminuito di una somma pari a quanto derivante dall'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) per il 1993, calcolata nell'aliquota minima del 4 per mille, al netto, però, della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M., determinato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

A partire dal 1994 e per un periodo di sedici anni l'80 per cento del fondo ordinario per le province e per i comuni (con esclusione, quindi, delle comunità montane) viene ridistribuito nell'ordine del 5 per cento annuo, secondo i criteri fissati dall'art. 37 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, attinenti, nel rispetto di quanto statuito dal nuovo ordinamento delle autonomie locali, alla popolazione, al territorio ed alle condizioni socio-economiche.

7.3. *Fondo consolidato.*

Nel nuovo fondo consolidato confluiscono otto diversi contributi già destinati a specifiche finalità, pur conservando gli stessi la propria originaria destinazione, derivante dalle disposizioni di legge che ne hanno previsto in origine la istituzione.

Essi sono i seguenti:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1987, n. 472;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

L'accorpamento consente la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili per l'erogazione, con indubbio vantaggio in termini di risparmio di energie per l'amministrazione e, in termini di abbreviazione dei tempi, per gli enti destinatari.

7.4. *Fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale.*

L'operazione perequativa, che nel sistema vigente sino al 1993 ha assolto la funzione di correttrice degli squilibri dei trasferimenti esistenti all'interno di classi demografiche omogenee, diviene dal 1994 più specifica, mirando a riequilibrare gli squilibri dovuti a sperequazioni nelle entrate fiscali.

La perequazione considera quale dato finanziario di riferimento il gettito di imposte ed addizionali aventi carattere obbligatorio per comuni e province, ma solo per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore.

Il sistema di riparto identifica, quali destinatari dell'intervento perequativo, gli enti le cui basi imponibili o i proventi del gettito siano inferiori alla media della classe demografica di appartenenza calcolata per abitante.

Ai fini della distribuzione delle risorse, al parametro di base, costituito dalla base imponibile o dal gettito, si applicano due correttivi: l'uno privilegia gli enti che più si allontanano dalla media per abitante della classe demografica di appartenenza, attribuendo così quote maggiorate in misura inversamente proporzionale allo scostamento della predetta media, l'altro attribuisce una maggiorazione (non superiore al 20 per cento), non cumulabile, per gli enti facenti parte delle seguenti categorie:

comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

comuni capoluogo di provincia;

enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza.

I parametri per la distribuzione rimangono congelati per un triennio, permettendo una proiezione triennale, in modo tale che l'ente possa conoscere entro il mese di settembre quanto spettante per il triennio successivo, ai fini di una corretta programmazione economica attraverso lo strumento del bilancio annuale e pluriennale.

La *ratio* della norma, mirata a riequilibrare situazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, giustifica il fatto che, per disposizione di legge, i contributi perequativi corrisposti non si consolidano allo spirare del triennio, giacchè in tale occasione si procederà all'aggiornamento delle basi imponibili o del gettito e ad una nuova ridistribuzione.

7.5. *Controllo della copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per l'anno 1994 e seguenti.*

A partire dall'anno 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di finanza locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1990, si rivolgerà, secondo quanto dispone l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, solo nei confronti di quegli enti che presentino una situazione strutturalmente deficitaria.

Il citato art. 45 considera quali situazioni strutturalmente deficitarie gli enti che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, sino ai dieci anni successivi decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del Ministro dell'interno;

2) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino delle gravi e palesi condizioni di squilibri finanziari i quali lasciano inequivocabilmente presupporre uno stato di dissesto e la serie di interventi finanziari a carico dello Stato.

Al fine di permettere la rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, gli enti dovranno allegare al conto consuntivo ed al relativo certificato una tabella su cui trascrivere determinati e specifici parametri che saranno utilizzati per procedere alla predetta rilevazione.

Il controllo centrale sulla copertura dei costi di servizi opererà dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo nel caso in cui almeno la metà dei parametri della tabella superino i limiti prefissati e comunque quando il parametro relativo al costo del personale risulti in misura eccedente.

La mancata presentazione della tabella e la non approvazione del conto consuntivo costituisce un presupposto oggettivo per la sottoposizione dell'ente ai controlli centrali in genere e quindi anche di quelli sul rispetto delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989.

Il Ministero dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, con decreto da emanarsi entro il mese di settembre stabilirà i criteri per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Tali criteri saranno valevoli per il successivo triennio.

A quegli enti che, a seguito della sottoposizione al controllo centrale, risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, sarà irrogata una sanzione consistente nella perdita del tre per cento del contributo ordinario riferito all'anno per il quale è stata riscontrata la violazione della norma prima richiamata.

Le modalità di applicazione del controllo sulla copertura del costo dei servizi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Il richiamato provvedimento produrrà i suoi effetti per il triennio successivo indicato nel decreto stesso.

8. RIPARTO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI

L'attribuzione del fondo stanziato dallo Stato per il finanziamento dei maggiori oneri 1992-1993, discendenti dal contratto 1988-90 dei dipendenti locali, è stata oggetto di numerose richieste da parte di enti locali di integrazione dei fondi per diversi motivi. Si ritiene quindi utile ritornare sulla questione già trattata nella circolare F.L. 19/1991 del 15 maggio 1991.

Sull'argomento si premette che tale attribuzione è stata effettuata sulla base della comunicazione inerente il censimento del personale al 30 giugno 1988, a suo tempo inviata da ciascun ente alla Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Divisione personale enti locali.

Sulla base dei dati così pervenuti è stato emanato inizialmente il decreto ministeriale 8 agosto 1990 per il riparto dei fondi per il finanziamento degli oneri relativi agli anni 1988, 1989 e 1990 ed in seguito i decreti ministeriali 7 agosto 1991 e 30 luglio 1992 per l'attribuzione, rispettivamente relativi ai fondi stanziati per gli anni 1991 e 1992. Nei riparti del 1991 e 1992 è stato tenuto anche conto delle operazioni di conguaglio dovute a errori rilevati nei precedenti riparti, segnalati dagli enti stessi cui era stato stabilito il termine 31 gennaio 1991 entro il quale presentare eventuali osservazioni sul riparto dei fondi in questione, come risulta dalla circolare telegrafica n. 4 del 17 febbraio 1991 di questa Direzione generale - Servizio P.U.E.L. - Divisione P.E.L.

Successivamente è stato emanato il decreto ministeriale 16 settembre 1992 per il riparto degli oneri relativi all'anno 1993, con il quale gli oneri, stante la loro definitività, sono stati posti a regime.

Tanto premesso si fa presente che non appare possibile ora accogliere la richiesta avanzata dai singoli enti, in quanto il suo accoglimento lederebbe l'interesse nella loro generalità e minerebbe il principio della certezza delle risorse perchè i fondi assegnati sono già stati comunicati ai singoli enti locali che hanno provveduto a redigere i loro bilanci.

Inoltre una riassegnazione dei fondi comporterebbe un danno per alcuni enti configurabile in una minore entrata ed un conseguente disavanzo di amministrazione.

Le richieste degli enti si possono riassumere nelle seguenti fattispecie:

errore materiale nell'indicare il personale in servizio alla data del 30 giugno 1988;

variazione numerica del personale in servizio successiva alla data del 30 giugno 1988;

variazione della tipologia dell'ente;

assegnazione della quota relativa al segretario comunale;

assegnazione del fondo ai consorzi.

Per quanto riguarda gli errori materiali nelle schede di censimento trasmesse, si fa presente che il problema verrà evidenziato al Ministero del tesoro, perchè sia valutata la possibilità di assegnazione dei fondi necessari alla soluzione della questione, pur avvertendo che l'eventualità appare remota.

Per le variazioni di personale intervenute successivamente al 30 giugno 1988 e le variazioni della tipologia dell'ente si deve far presente che i riparti dei fondi, anche se relativi ad anni successivi al 1988, fanno comunque riferimento al periodo contrattuale 1988-90 e si basano quindi, sui criteri inviduati dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro e sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, che hanno portato alla emanazione del decreto ministeriale 8 agosto 1990 e dei successivi. Infatti lo scopo della norma è quello di rilevare l'onere a quell'epoca e di assegnare fondi relativi a quel contratto.

Pertanto, non può che rimanere inalterato il riferimento ai dati del censimento del personale in servizio al 30 giugno 1988, a nulla rilevando le modifiche intervenute successivamente.

In merito alle istanze di rimborso per i maggiori oneri contrattuali sostenuti per il segretario comunale devesi precisare che il rimborso statale compete, per espressa volontà legislativa, solo per gli oneri relativi ai dipendenti degli enti locali. Il segretario comunale, pur retribuito dall'ente locale, rimane un funzionario dello Stato e, pertanto, i relativi oneri non rilevano ai fini in questione.

Per il personale dei consorzi, infine, non risulta possibile prendere in considerazione alcune forme di rimborso attesa la mancanza di un rapporto diretto tra dipendenti degli enti e quelli dei consorzi e la circostanza dell'esplicito riferimento dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 415 del 1989 agli oneri sostenuti per i dipendenti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

9. AUTOFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

9.1. *Norme applicabili ed entrata in vigore.*

L'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base della legge di delega n. 421 del 1992, ha introdotto nell'ordinamento finanziario degli enti locali un complesso di norme che, sulla base di esperienze straniere, impongono l'autofinanziamento di talune opere pubbliche che per propria natura si prestano alla libera fissazione di tariffe e proventi.

Sono subito sorti problemi interpretativi e sull'argomento sono intervenuti, per le materie di rispettiva competenza, sia il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, che la Cassa depositi e prestiti.

Poichè continuano a pervenire quesiti da parte di enti locali ed istituti di credito, si espongono i problemi insorti ai quali si dà la soluzione interpretativa ministeriale.

Il primo problema interpretativo che continua ad essere sollevato, con diverse motivazioni, anche sistematiche, è quello dell'entrata in vigore della norma. A questo riguardo, nonostante l'esame effettuato delle considerazioni contrarie, si ritiene che in mancanza di una decorrenza specifica per l'art. 46, il suo inserimento nel capo II concernente la «Disciplina a regime dei trasferimenti erariali» non può giustificare la decorrenza dal 1° gennaio 1994, in quanto non tutte le disposizioni a regime hanno tale decorrenza ed in particolare per quelle degli articoli 44, 47 e 48 prive di decorrenza specifica, al pari dell'art. 46, deve valere l'entrata in vigore stabilita al 1° gennaio 1993 dall'art. 50.

9.2. *Ambito soggettivo della norma.*

Il primo comma dell'art. 46 indica quali destinatari della norma le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane.

Nonostante l'inequivocabile formulazione, è sorto un primo problema di stabilire se vi siano soggette le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili non ancora trasformate in aziende speciali a norma dell'art. 23 della legge n. 142 del 1990 ed un secondo, ancor più radicale, di stabilire se l'intera norma si applichi alle aziende speciali per effetto della previsione esplicita di un piano economico-finanziario che integra il piano finanziario di cui all'art. 4, comma 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, valido per gli enti locali.

Il primo problema delle aziende non ancora trasformate in aziende speciali trova soluzione positiva di assoggettabilità in considerazione della *ratio* complessiva della norma che intende includere tutti gli enti locali e le loro articolazioni ad un regime di maggiore economicità nella conduzione dei servizi pubblici che hanno caratteristica imprenditoriale, come meglio è espresso successivamente.

Anche il secondo problema trova soluzione positiva di assoggettabilità per l'intera struttura della norma, che cita esplicitamente le aziende speciali, prevede il piano finanziario che è caratteristico degli enti locali, ma lo integra con un piano economico-finanziario apposito senza escludere alcun ente ed infine disciplina l'attività di controllo sui prezzi ed il monitoraggio.

In caso contrario, si rischierebbe di svuotare di contenuto le competenze attribuite dal comma 5 al Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) e al Comitato provinciale prezzi (C.P.P.), in quanto la maggior parte dei servizi connessi a tariffe e prezzi amministrati sono quelli normalmente gestiti a mezzo azienda speciale.

9.3. *Ambito temporale degli atti deliberativi.*

Sono anche sorti diversi problemi interpretativi sulle opere da assoggettare alla nuova disciplina, in funzione dell'epoca nella quale è stata adottata la deliberazione.

La questione assumeva rilevanza per le operazioni di mutuo a cavallo tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993; in quanto manca nella norma una disciplina transitoria. Nell'interpretazione sia il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, che la Cassa depositi e prestiti, per i propri mutui, hanno già dato l'interpretazione il primo di far riferimento al momento in cui il mutuo è stipulato o concesso e la seconda di far riferimento all'epoca di approvazione del progetto esecutivo, con applicazioni parziali dell'art. 46 a seconda dell'importo dell'opera.

Nonostante la questione non dovrebbe essere più attuale continuano a pervenire richieste di chiarimento alle quali è bene dare una risposta generale.

Si ritiene utile chiarire che la norma fa esplicito riferimento al momento dell'assunzione del mutuo che, per consolidata dottrina, è quello della deliberazione. E d'altro canto appare logica la *ratio* di ritenere già da quell'iniziale momento vincolati l'ente, l'azienda o il consorzio ad applicare tutte le norme dell'autofinanziamento delle opere. È evidente che i consigli debbono deliberare in conformità all'art. 46 anche nella deliberazione del piano finanziario, che sintetizza i profili d'entrata e di spesa e che va integrato, secondo l'innovativa disposizione, dal piano economico-finanziario.

Altrettanto è da tenere presente, per quanto possa essere utile, nella redazione dei progetti esecutivi, anche se questi ineriscono alla fase di quantificazione dei soli costi di realizzazione delle opere, in modo da evitare, in generale, diseconomie e ritardi.

In ogni caso, appare essenziale che l'applicabilità dell'art. 46 debba essere integrale.

Ove gli enti, aziende e consorzi destinatari intendano dare applicazione all'art. 46, per opere deliberate in precedenza, si impone la rettifica degli atti deliberativi per tutti gli aspetti organizzativi e finanziari.

9.4. *Ambito oggettivo della norma.*

L'ambito oggettivo è tratteggiato dalla previsione normativa recata dall'art. 46, il quale detta espressamente la disciplina relativa al «finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici», ma solo ove l'esercizio di detti servizi sia collegato funzionalmente a tariffe o prezzi, aumentabili fino alla copertura dei costi, anche se in via straordinaria, ma senza violare i principi d'uguaglianza tra cittadini.

La finalizzazione dell'opera all'esercizio di servizi pubblici comporta anche la definizione di questi, che, secondo l'art. 22 della legge n. 142 del 1990, sono quei servizi che hanno per oggetto la produzione di beni ed

attività rivolte a realizzare fini sociali. Per questi servizi la Cassa depositi e prestiti ha correttamente utilizzato l'aggettivo «imprenditoriali» che è da condividere perché meglio di ogni altro esprime la necessaria connessione in essi del sostenimento di costi, a fronte dell'indispensabile procacciamento di necessari proventi, che la legge indica come «ricavi», secondo la tradizionale terminologia delle imprese.

Dalla descrizione indicata sorgono subito alcune esclusioni dell'applicazione della norma in questione:

gli investimenti che abbiano carattere accessorio o strumentale (opere di manutenzione, arredi, dotazioni di opere esistenti);

le estensioni di servizi già esistenti, salvo che il sistema tariffario a totale copertura rispetti il principio di eguaglianza di trattamento dei cittadini;

le opere relative a servizi finanziate con tributi o con canoni non maggiorabili, senza un'esplicita previsione normativa, in funzione dei costi (servizi fognari e di depurazione, acquisto di alloggi popolari);

le opere relative a servizi per i quali non sia possibile organizzativamente e funzionalmente l'esazione di prezzi o tariffe (ad es: campi per l'accoglienza di profughi ed extra-comunitari);

9.5. *Importo minimo delle opere assoggettate.*

All'art. 46 è fissato un importo minimo solo per il monitoraggio, secondo le specifiche indicazioni della legge di delega.

Perciò, nonostante l'evidente lacuna risalente alla legge di delega, riesce impossibile fissare amministrativamente un limite alle opere minimo per l'assoggettamento alla nuova disciplina di auto-finanziamento. Sull'argomento occorre una specifica norma di rettifica.

Può solo affermarsi che, ai fini generali, l'opera va valutata nel suo complesso e non per i singoli lotti.

9.6. *Piano economico-finanziario.*

Il piano economico-finanziario è prescritto dal comma 2 dell'art. 46. Sull'argomento, la Cassa depositi e prestiti ha dato per i propri mutui pregevoli impostazioni metodologiche, alle quali si fa riferimento anche per i mutui accordati da altri istituti.

9.7. *Monitoraggio e sua durata.*

Nella materia, dopo le intese intercorse con il Ministero del tesoro, è in corso di emissione il decreto ministeriale che fisserà i requisiti per le aziende da abilitarsi alla funzione e che darà specificazioni sulla durata delle operazioni.

Di conseguenza, saranno date opportune delucidazioni.

10. DISPOSIZIONI VARIE

10.1. *Ordinamento finanziario e contabile.*

La legge n. 421 del 1992, oltre ad interessarsi della riforma dei tributi locali e dei trasferimenti erariali, ha previsto all'art. 4, comma 2, una delega al governo per il riordino dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.

L'esigenza della rivisitazione di questo complesso di norme, alcune oramai risalenti all'anteguerra, già recepita dall'art. 55 della legge n. 142 del 1990, troverà la sua effettiva realizzazione nel decreto delegato che il governo si appresta ad emanare, secondo quanto previsto dal citato art. 4, comma 2, della legge n. 421 del 1992.

A tale scopo è stato appositamente istituito presso questo Dicastero un qualificato gruppo di studio che sta collaborando ai lavori preparatori per la stesura dello schema di decreto legislativo da trasmettere alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

I lavori procedono naturalmente nell'ambito dei principi e criteri direttivi indicati nella delega.

Le novità introdotte saranno di vasta portata e le loro applicazioni necessiteranno della massima disponibilità di tutti gli uffici di contabilità degli enti e dei loro responsabili. Esse certamente riguarderanno le caratteristiche e la struttura del bilancio, la cui esposizione dovrà tenere conto della necessità che se ne possa effettuare una lettura per programmi, servizi ed interventi. Modifiche ulteriori saranno indispensabili per il conto consuntivo e l'inventario cui la graduale introduzione della contabilità economica restituisce l'importanza che meritano nell'ambito dell'impianto contabile dell'ente. Altri aspetti che verranno innovativamente regolamentati riguarderanno infine i vari livelli di competenza deliberativa e le connesse attribuzioni e facoltà dei dirigenti.

Si perverrà comunque ad un provvedimento che lasci spazio alla potestà regolamentare degli enti.

10.2. *Rendicontazione dei contributi.*

Alle precedenti importanti novità, altre se ne aggiungono introdotte dal decreto-legge n. 8 del 1993 e dal decreto legislativo n. 504 del 1992.

In particolare l'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 8 del 1993, chiarisce la portata della norma contenuta all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, sulla rendicontazione di contributi erariali straordinari. Essa fa decorrere l'obbligo della rendicontazione prevista nella citata norma dall'esercizio 1990, quindi dall'esercizio successivo a quello in cui è stata introdotta la norma stessa ed impone a tutti gli enti locali la rendicontazione di qualunque contributo ricevuto da pubbliche amministrazioni a carattere straordinario.

Riguardo la nozione di contributo straordinario si ritiene si possa ricavare «a contrario» da quelli ordinari, che sono i contributi spettanti secondo tempi e parametri

codificati, mentre si possono intendere come straordinari i contributi assegnati con provvedimenti specifici che ne determinino l'importo, la finalità e la periodicità.

10.3. *Norme per il calcolo della popolazione.*

Nell'applicazione di disposizioni riguardanti gli enti locali, in cui avesse rilevanza la dimensione demografica, il Ministero dell'interno ha sempre fatto riferimento ai dati sulla popolazione residente resi disponibili dall'ISTAT, in genere quelli riferentisi al 31 dicembre del penultimo anno precedente rispetto alle spettanze.

Questo è avvenuto in ottemperanza alla legge od, in mancanza di specifiche disposizioni, sulla base di valutazioni che hanno fatto privilegiare, rispetto al dato ufficiale del censimento decennale periodico, a volte datato, le rilevazioni ISTAT più aggiornate.

Analoga valutazione non è stata fatta nell'applicazione di altre norme da amministrazioni diverse dal Ministero dell'interno, (è il caso del limite per la soggezione al sistema di tesoreria unica). Si è reso quindi indispensabile l'intervento legislativo, concretizzatosi con l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 1993, con il quale viene specificato che in assenza di una precisa previsione, si deve fare sempre riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati forniti dall'ISTAT e per le comunità montane secondo i dati forniti dall'UNCEM. Il riferimento, per motivi di uniformità, è esteso alle disposizioni relative non solo all'attribuzione di contributi erariali ma anche a quelle sulla tesoreria unica e sui revisori dei conti.

10.4. *Riscossione dei tributi locali.*

Sono pervenute numerose doglianze da parte di comuni che lamentano la scarsa economicità dell'attuale sistema di riscossione dei tributi, e chiedono un parere in ordine alla legittimità di sistemi alternativi di riscossione che gli stessi intenderebbero adottare.

In proposito il Ministero delle finanze ha fatto presente che la legislazione sulla riscossione dei tributi, sia nella fase di pagamento spontaneo che in quella di riscossione coattiva, è stabilita, in generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e, in particolare, dalle norme istitutive dei vari tributi e che, pertanto, tali disposizioni risultano essere tassative ed inderogabili, considerate anche le finalità di tutela dell'erario che ne sono alla base.

Appare del tutto coerente con tale contesto normativo la conseguenza che violazioni delle disposizioni sulla riscossione facciano sorgere nei confronti di coloro che le pongano in essere responsabilità amministrativa e contabile di competenza della Corte dei conti, senza contare la ulteriore e non secondaria conseguenza che i contribuenti interessati potrebbero legittimamente non ottemperare all'obbligo di pagamento dei tributi, qualora si utilizzassero sistemi alternativi non conformi alle norme vigenti in materia.

Tanto premesso si ritiene che nessuna richiesta nei sensi suesposti può essere accolta, quali che ne siano le motivazioni.

Ad ogni buon conto il Ministero delle finanze, consapevole delle distorsioni arrecate dalla introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sta esaminando, per abbreviare i tempi di eventuali soluzioni al riguardo, la possibilità di anticipati interventi legislativi in materia per risolvere in maniera globale gli inconvenienti segnalati. Possibili innovazioni potranno attuarsi anche in sede di emanazione della normativa delegata ai sensi della legge n. 421 del 1992.

10.5. *Revisori dei conti.*

A tre anni dalla entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, vengono a scadere i mandati conferiti, appunto per un triennio, a numerosi revisori dei conti.

Alcuni enti hanno proposto quesiti riguardanti l'attribuzione delle competenze alla redazione della relazione al conto consuntivo 1992. In particolare viene chiesto di sapere se quest'adempimento deve essere espletato dal collegio dei revisori cessato, ma in carica nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, oppure dal nuovo organo, in attività al momento dell'approvazione del rendiconto stesso.

Sull'argomento, questo Ministero si è già espresso con la precedente circolare F.L. n. 33/1991 del 19 novembre 1991 che testualmente al paragrafo 6 afferma: «Per il principio della continuità amministrativa i revisori sono tenuti a tutti gli adempimenti, anche se originariamente di competenza di organi analoghi cessati dalle loro funzioni. Pertanto vanno stese le relazioni dei conti consuntivi di anni precedenti dai revisori attuali».

Tali posizioni trovano conforto in quelle analoghe assunte dalla Corte dei conti, Sezione enti locali, che in occasione della emanazione della deliberazione n. 56/90 del 23 novembre 1990 ed anche di recente, nell'occuparsi con la deliberazione n. 1/1992 del 24 giugno 1992 degli effetti della legge regionale siciliana 11 dicembre 1991, n. 48, di recepimento della legge n. 142 del 1990, ha affermato che i revisori dei conti possono redigere la relazione sul conto consuntivo relativo ad anni per il quale non erano in carica, sulla base di controlli, ricognizioni e riscontri documentati effettuati *ex post* potendo così ugualmente conseguire la primaria ed essenziale finalità della relazione ed attestare la conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'ente e del conto del tesoriere.

Vale anche, definitivamente, la disposizione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, ora vigente, in reiterazione di altri in precedenza decaduti, che dispone per i termini di proroga e di cessazione degli organi amministrativi scaduti.

Si ribadisce, pertanto, l'avviso che i nuovi revisori nominati provvedano a tutti gli adempimenti da espletare anche se questi trovino origine in periodi di gestione anteriori alla nomina stessa, quali appunto la relazione al conto consuntivo.

In materia assume particolare importanza la novità introdotta con l'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1993, aggiunto in sede di conversione dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, che ha disposto, in materia di revisori degli enti locali, una modifica all'art. 57 della legge n. 142 del 1990, prevedendo che la revisione sia affidata ad un solo soggetto, oltre che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche nelle comunità montane, qualunque sia la popolazione residente nel territorio della stessa.

La disposizione è rilevante in quanto conferma quanto più volte ribadito da questo Ministero in tema di applicabilità alle comunità montane della nuova disciplina dell'attività di revisione economico-contabile recata dal citato art. 57.

Per le comunità montane che, seguendo le istruzioni diramate da questo Ministero avessero in precedenza provveduto alla nomina di un collegio di revisori (facendo riferimento alla popolazione del comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità), occorre evidenziare che la nuova disposizione di legge sopra richiamata non attiene ai requisiti soggettivi necessari per l'espletamento dell'incarico, bensì alla struttura dell'organo di revisione.

Pertanto, essendo il revisore revocabile solo per inadempienza, per mancanza di requisiti o per la sussistenza di ipotesi di incompatibilità, ove l'ente avesse nominato il collegio dei revisori prima dell'entrata in vigore della legge di conversione richiamata, questo organo porterà a termine l'incarico triennale affidatogli.

Successivamente, in occasione della prima nomina del nuovo organo di revisione, troverà applicazione la nuova disciplina in materia.

Infine si rammenta che il medesimo art. 12-*bis* ha disposto inoltre che, a decorrere dal 1993, per le aziende municipalizzate, le aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 142 del 1990 e per i consorzi fra enti locali, ferme restando le specifiche regole statutarie relative alla struttura ed al funzionamento dell'organo di revisione, i soggetti eligendi dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

11. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

E necessario che le prefetture assicurino agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità per agevolare il rispetto di tutte le scadenze e l'esatto adempimento di tutte le funzioni ed i compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei prefetti sulla necessità di assicurare al terzo settore la migliore dotazione possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinché gli enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano.

Nell'ambito di questa attività si invita a convocare, in conferenze di servizio, i segretari comunali e provinciali e se possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare e diramarne copia.

Si ricorda, con l'occasione che le problematiche che non sia possibile definire in ambito locale, ma che occorre porre all'attenzione dello scrivente Ministero, potranno essere risolte sulla scorta di appositi quesiti ed istanze, per le quali è assolutamente da privilegiare lo speciale servizio informativo telematico attivato dal Ministero con gli enti locali.

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1993.

Individuazione servizi indispensabili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale prevede che ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata nei confronti dei comuni, delle province e delle comunità montane debbono essere individuati i servizi locali indispensabili;

Rilevato che per la definizione dei servizi indispensabili per gli enti locali occorre far riferimento all'art. 37, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che li definisce rappresentanti delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e come diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

Considerato che il requisito di non assoggettabilità riguarda esclusivamente le somme specificatamente destinate all'espletamento di detti servizi;

Considerato che la definizione dei servizi indispensabili è determinante anche ai fini dei sistemi di riparto stabiliti dall'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che, perciò, si debba far riferimento alle vigenti ripartizioni del bilancio per poter rilevare le spese in atto sostenute;

Sentite l'Associazione comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM), che hanno espresso il proprio avviso rispettivamente con le lettere del 28 maggio 1993, 24 maggio e 14 maggio 1993;

Sentito il gruppo di lavoro istituito con i decreti ministeriali del 5 aprile 1993 e del 13 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

servizi di anagrafe e di stato civile;

servizio statistico;

servizi connessi con la giustizia;

servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;

servizio della leva militare;

servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;

servizi di istruzione primaria e secondaria;

servizi necroscopici e cimiteriali;

servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;

servizi di fognatura e di depurazione;

servizi di nettezza urbana;

servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Art. 2.

I servizi indispensabili delle province, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale;

servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale;

servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;

servizi connessi al provveditorato agli studi;

servizi di tutela ambientale;

servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti;

servizi di viabilità provinciale;

servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.

Art. 3.

I servizi indispensabili delle comunità montane, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale;

servizi connessi all'assetto del territorio ed a problemi dell'ambiente;

servizi connessi agli interventi nell'agricoltura e nell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

93A4303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede e approvazione del nuovo statuto dell'Unione buddhista italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato il trasferimento della sede dell'Unione buddhista italiana - U.B.I. da Pomaia (Pisa) a Roma. Viene, altresì, approvato il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, munito del visto e sottoscritto dal Ministro dell'interno.

93A4278

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «Lorenzo Costa» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di La Spezia prot. n. 12047/sett. 1°/II del 2 novembre 1992, si autorizza il liceo ginnasio «Lorenzo Costa» ad accettare la donazione di L. 15.000.000, disposta dalla Cassa di risparmio di La Spezia quale primo contributo per l'impianto di un laboratorio chimico biologico.

93A4279

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «R. Corso» di Correggio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 2562/2° sett. dell'11 marzo 1993 il liceo ginnasio statale «R. Corso» di Correggio è stato autorizzato ad accettare una donazione per conto e nell'interesse del suddetto Istituto dal sig. Naši Norberto dei seguenti volumi:

un grande atlante geografico e storico;
tre dizionari enciclopedici dei capolavori (A-F) - (G-P) - (Q-Z).

93A4282

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «G. e Q. Sella» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. n. 5253/sett. 1° del 10 dicembre 1992, si autorizza il liceo ginnasio statale «G. e Q. Sella» di Biella (Vicenza) ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Biella, consistente in un duplicatore digitale Gestetner - Mod. 5305 CD completo di supporto del valore di L. 6.800.000.

93A4280

Autorizzazione al liceo scientifico statale «L. Magrini» di Gemona del Friuli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine n. 2143/1° sett. del 4 maggio 1993 il liceo scientifico statale «L. Magrini» di Gemona del Friuli è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dagli allievi Federico Roncastri e Mattia Vale a favore dell'ente medesimo consistente in una macchina fotografica Kiev 888 del valore di 1.000.000.

93A4283

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Ugo Foscolo» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 1577/div. II del 27 maggio 1993, si autorizza il liceo ginnasio statale «Ugo Foscolo» di Pavia ad accettare la donazione di una somma di L. 6.000.000 disposta da un comitato di alunni e docenti per l'istituzione di una borsa di studio, a nome della prof.ssa Adele Zanotti da destinare agli alunni meritevoli.

93A4284

Autorizzazione alla scuola materna di Paluzza, dipendente dalla direzione didattica di Paluzza, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine n. 2337/I Sett. del 4 maggio 1993 il direttore didattico di Paluzza (Udine) è stato autorizzato ad accettare la donazione in favore della scuola materna di Paluzza di un armadio a due ante del valore di L. 700.000 offerto dalla ditta Ferdinando Maieron.

93A4306

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 2 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 2 agosto 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,42
ECU	1774,02
Marco tedesco	933,81
Franco francese	267,33
Lira sterlina	2395,53
Fiorino olandese	829,70
Franco belga	44,152
Peseta spagnola	11,220
Corona danese	230,14
Lira irlandese	2238,74
Dracma greca	6,696
Escudo portoghese	9,017
Dollaro canadese	1258,60
Yen giapponese	15,387
Franco svizzero	1065,19
Scellino austriaco	132,73
Corona norvegese	216,33
Corona svedese	198,47
Marco finlandese	273,37
Dollaro australiano	1113,71

93A4361

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta per la regolamentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lett. *d)*, e tenuto conto delle disposizioni del reg. CEE 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»

Art. 1

La indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La zona di produzione del «Cappero di Pantelleria» comprende l'intero territorio dell'isola di Pantellaria in provincia di Trapani.

Art. 3

I caccereti destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» debbono essere costituiti da piante della specie botanica «capparis spinosa» varietà «inermis» cultivar nocellara. È ammessa una percentuale non superiore al 10% di altre varietà.

I cappereti aventi le caratteristiche sopraindicate, su richiesta dei conduttori interessati, redatta su modello conforme predisposto dalla Camera di Commercio di Trapani, possono essere iscritti, previo accertamento degli organi tecnici della Regione Sicilia, all'albo del «Cappero di Pantelleria».

Gli accertamenti tecnici concernono la rilevazione delle superfici dei cappereti, il numero delle piante, la rispondenza varietale e quant'altro utile ad assicurare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione.

Il suddetto albo è istituito, attivato ed aggiornato dalla C.C.I.A.A. di Trapani.

Art. 4

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti destinati alla produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (capperi), le caratteristiche specifiche.

Le piante di cappero debbono essere impiantate ad una distanza minima di m 2,5 lungo la fila e di m 2,5 tra le file, con una densità di n. 1500 piante per ettaro.

La produzione massima di capperi freschi, aventi diritto alla I.G.P. «Cappero di Pantelleria», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in kg 1,5 per pianta ed in ql 22,5 per ettaro.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione per pianta e per ettaro di capperi da utilizzare con l'indicazione geografica protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività, attraverso accurata cernita.

Art. 5

L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificamente autorizzato dagli organi tecnici della regione Sicilia su proposta dei produttori, e si protraggono da inizio maggio fino a tutto ottobre.

La raccolta procede a mano e scalarmente lasciando sulla pianta i bottoni fiorali che non hanno raggiunto un sufficiente stato di maturazione.

La denuncia di produzione dei capperi destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» deve essere effettuata dagli interessati iscritti all'albo, entro il decimo giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di raccolta, indicando la quantità parziale di prodotto raccolto e la presunta produzione globale dell'annata, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dalla Camera di commercio di Trapani che provvede a rilasciare ricevuta frazionata agli interessati.

Il termine ultimo di presentazione delle denunce scalari di produzione è fissato alla data del 15 novembre di ogni anno.

Gli organi tecnici della Regione Sicilia possono verificare con sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzione e delle condizioni di coltivazione.

Le operazioni di salatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo del cappero debbono essere effettuate esclusivamente nel territorio dell'isola di Pantelleria. I capperi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6, fuori dalla zona di produzione, perdono in via definitiva il diritto di utilizzo della indicazione geografica protetta e di qualsiasi riferimento geografico.

Le operazioni di salatura a secco con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto.

Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci giorni, la massa di capperi viene addizionata di sale marino nella misura del 40% ed è giornalmente rimescolata al fine di favorire la fermentazione lattica, che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche; trascorso il periodo di tempo sopra indicato viene eliminata l'acqua di vegetazione estratta con la salatura.

La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino nella misura del 25% rispetto al totale della massa derivante dal primo processo di salatura.

Attraverso rimescolamento e sgrondo giornaliero della fase liquida, risultante da ulteriore naturale deposito dell'acqua di vegetazione, i capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione al consumo, raggiungendo idonea maturazione dopo circa una decina di giorni.

Art. 6

Il «Cappero di Pantelleria» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;

colore: verde tendente al senape;

odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei;

sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria al sale marino;

umidità: 54%;

peso specifico medio: 0,6;

calibro medio dei capperi: 9 mm;

sale marino presente mediamente nei capperi: 25%.

Art. 7

Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» le diciture «Cappero di Pantelleria» e «Indicazione geografica protetta», devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria. Nello stesso campo visivo devono essere compresi gli altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine. Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto, possono essere riportate anche in altro campo visivo.

Art. 8

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi, ai fini dei controlli sulla disciplina della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», del consorzio volontario a ciò abilitato dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio volontario è retto da uno statuto preventivamente approvato dal Ministero stesso che consenta l'ammissione, senza discriminazioni, delle categorie che in forma singola o associata operino nel settore (produttori, elaboratori, confezionatori) che ricadono nella zona di produzione e posseggano i requisiti professionali richiesti.

93A4277

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 —NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA. Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	**L. 345.000**
	- semestrale	**L. 188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	**L. 664.000**
	- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 0 0 9 3 *

L. 1.300